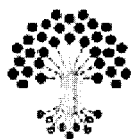




UNIONCAMERE

IC
InfoCamere
Informazioni e Consulenze

**CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI CONTENENTI
LE INFORMAZIONI UTILI PER LA GESTIONE DELLA CRISI
D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 367 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

TRA

il Ministero della Giustizia (di seguito denominato "Ministero" o congiuntamente ad Unioncamere e InfoCamere "le Parti"), con sede in Roma, via Arenula, 70 - Codice Fiscale 80184430587 - rappresentato dall'on. Carlo Nordio

E

l'Unioncamere (di seguito denominata "Unioncamere") con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21, Codice Fiscale: 01484460587, rappresentata da Giuseppe Tripoli, nella sua qualità di Segretario Generale,

la InfoCamere S.C.p.A. (di seguito denominata "InfoCamere") con sede in Roma, via G.B. Morgagni n. 13, Codice Fiscale 02313821007, rappresentata da Paolo Ghezzi, nella sua qualità di Direttore Generale.

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 367 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel seguito CCI), relativo alle modalità di accesso alle informazioni sui debiti di una impresa risultanti da banche dati pubbliche, prevede, al primo comma, che nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, il Registro delle imprese trasmetta direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui al successivo comma 2;
- b) il comma 2 del citato articolo 367 CCI stabilisce che il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- c) il successivo comma 5 del medesimo articolo 367 CCI prevede che, sino a quando non siano definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongano dei sistemi informatici per la

cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di interesse del Ministero siano acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

d) le Camere di Commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono le funzioni ad esse attribuite dalla normativa vigente e, segnatamente, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., tra cui quelle relative alla pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e degli altri registri ed albi attribuiti alle stesse dalla legge;

e) Unioncamere, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale;

f) InfoCamere è la società di informatica consortile in house delle Camere di Commercio, attraverso cui le Camere svolgono la propria funzione istituzionale di predisposizione, tenuta, conservazione e gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese e del R.E.A.;

g) InfoCamere, infatti, ha per precipuo scopo statutario il compito di approntare, organizzare e gestire, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. e delle relative disposizioni attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;

h) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

i) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

j) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";

CONSIDERATO CHE

k) le Parti intendono stipulare una convenzione ai sensi del comma 5 del citato articolo 367 CCI finalizzata alla fruibilità informatica dei dati di cui al comma 2 del medesimo articolo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

SENTITO

l) ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 367 CCI, il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 129 del 22 febbraio 2024.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente *Convenzione*, si intende per:
 - a) “*dati*”, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 367 CCI, come descritte al successivo articolo 2;
 - b) “*CCP*”, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - c) “*Codice*”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.;
 - d) “*Regolamento*”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
 - e) “*CAD*” il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina l'accesso e l'estrazione da parte delle cancellerie dei tribunali dei dati del Registro delle Imprese previsti dall'articolo 367, comma 2, CCI, messi a disposizione dalle Camere di commercio, rappresentate ai fini della presente Convenzione da Unioncamere, per il tramite di InfoCamere.
2. Le Parti si danno atto che l'accesso e l'estrazione dei dati di cui al precedente comma 1 è finalizzato a consentire l'adempimento di quanto prescritto dagli articoli 42 e 367 CCI alle cancellerie dei tribunali presso cui è presentata la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

Articolo 3

Modalità di accesso

1. I dati di cui all'articolo 2, comma 1, della presente Convenzione sono messi a disposizione attraverso i servizi meglio descritti nell'Allegato 1.

Articolo 4

Responsabilità

1. Le Camere di commercio, rappresentate ai fini della presente Convenzione da Unioncamere, per il tramite di InfoCamere, rendono disponibili i dati oggetto della presente Convenzione come risultano dal sistema informatico nazionale al momento dell'estrazione degli stessi e non assume alcuna responsabilità per la mancanza di aggiornamenti esterni, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti che derivino da tali modificazioni.

2. Unioncamere, per il tramite di InfoCamere, ha il diritto di effettuare ogni tipo di manutenzione sui sistemi informatici e si impegna a comunicare, con congruo anticipo, salvo casi di forza maggiore, gli interventi di manutenzione programmata che comportino un'interruzione dei servizi. Pertanto, Unioncamere, al pari di InfoCamere, è esonerata, da qualsiasi responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave, per danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, derivanti dalla sospensione, temporanea o totale, dei servizi dovuta a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili ad Unioncamere o InfoCamere.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Le Camere di commercio sono tenute a consentire l'accesso e l'estrazione dei dati oggetto della presente Convenzione in conformità a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Codice e nel Regolamento, nonché nei provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali applicabili in materia, in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti previsti dalla suddetta normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. L'accesso e l'estrazione dei dati da parte del Ministero devono essere effettuati esclusivamente per le finalità istituzionali dichiarate nel precedente articolo 2, comma 2, e nel rispetto della normativa vigente e delle modalità tecniche descritte nella Convenzione stessa e nell'Allegato 1. Il Ministero nell'utilizzo dei dati oggetto della presente Convenzione agisce in veste di autonomo titolare del trattamento secondo la definizione di cui all'articolo 4, n. 7, del Regolamento ed è pertanto tenuto ad adottare le misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia dei dati trattati nonché le misure tecniche e organizzative adeguate ed in specie quelle richieste dall'articolo 32 del Regolamento.

3. In particolare, è onere e cura del Ministero impartire al personale specificatamente autorizzato all'accesso ai dati:

a) specifiche istruzioni in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di osservare le disposizioni stabilite dal Codice e dal Regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei principi di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento;

b) specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all'utilizzo illegittimo dei dati acquisiti e alla loro indebita comunicazione o cessione a soggetti non autorizzati;

c) specifiche direttive sul divieto di duplicazione dei dati acquisiti per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati.

4. Le Parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei rispettivi dati personali relativi ai referenti e firmatari esclusivamente per concludere, gestire ed eseguire la Convenzione in oggetto, nel rispetto del Regolamento. Le Parti possono rivolgersi all'altra per far valere i propri diritti così come previsto agli articoli 15 e ss. del Regolamento.

Articolo 6

Tutela della riservatezza

1. Ad esclusione dei dati del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2, comma 1 della presente Convenzione, il Ministero ha l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verrà in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente Convenzione.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non possono essere divulgati in alcun modo e non possono essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non possono essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 7

Oneri

1. Ai sensi dell'articolo 367, comma 5, CCI, la presente Convenzione viene stipulata tra le Parti senza nuovi o maggiori oneri a carico delle stesse.

Articolo 8

Modifiche

1. Le Parti definiscono con successivi atti integrativi le eventuali variazioni in merito alle modalità, alle condizioni ed ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.

Articolo 9

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e ha validità fino alla disponibilità dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 367 CCI.

Articolo 10

Referenti

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione sono:
 - per Unioncamere e InfoCamere: Alessandra Procesi (alessandra.procesi@unioncamere.it);
 - per il Ministero: Alessandro Prosperini (alessandro.prosperini@giustizia.it), dirigente dell'Ufficio II – giurisdizione digitale civile - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti della Convenzione come individuati al precedente comma 1, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Articolo 11 ***Comunicazioni***

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, dovranno essere effettuate per iscritto e inviati all'altra Parte tramite PEC agli indirizzi di seguito indicati:

per:

a) per Unioncamere e InfoCamere: Piazza Sallustio n.21, 00187 Roma

Indirizzo PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

b) per il Ministero della Giustizia, via Arenula n. 70, 00186 – Roma

Indirizzo PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Articolo 12 ***Allegati alla convenzione***

1. L'allegato 1 Fornitura bilanci, atti, visura storica Registro Imprese tramite il servizio Telemaco, descrive i servizi di accesso ai dati del Registro delle Imprese ai sensi degli articoli 42 e 367 CCI.

Articolo 13 ***Composizione della Convenzione e valore delle premesse***

1. La Convenzione si compone di 13 (tredici) articoli e 1 (uno) allegato.

2. Le Parti convengono che le premesse e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Unioncamere
(Giuseppe Tripoli)

Firmato digitalmente da:
TRIPOLI GIUSEPPE
Data: 27/05/2024 16:38:38

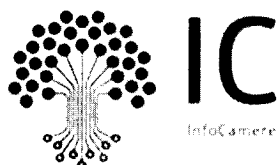
InfoCamere
(Paolo Ghezzi)

Ministero della Giustizia
(Carlo Nordio)



CARLO
NORDIO
16.05.2024
18:26:00
GMT+01:00

Convenzione sottoscritta con firma digitale



Fornitura bilanci, atti, visura storica Registro
Imprese
tramite il **servizio Telemaco**
per il Ministero della Giustizia
secondo il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, art. 42 e 367

Allegato Tecnico



Sommario

1 Introduzione.....	2
2 Descrizione del servizio.....	3
3 Modalità di accesso	4
4 Assistenza.....	4

1 Introduzione

Il documento ha l'obiettivo di descrivere l'utilizzo del servizio Telemaco da parte del Ministero di Giustizia per l'accesso ai dati del Registro delle Imprese ai sensi degli articoli 42 e 367 del D.Lgs. 14/2019.

Nello specifico saranno trattati i seguenti argomenti:

- contesto di riferimento;
- descrizione del servizio;
- le modalità di accesso;
- l'assistenza.

Livello di riservatezza

Livello		Ambito di diffusione consentito
X	Pubblico	Il documento può essere diffuso all'esterno dell'azienda
	Uso interno	Il documento può essere diffuso solo all'interno dell'azienda. Le terze parti a cui viene comunicato, hanno l'obbligo di non diffonderlo.
	Riservato	Il documento non può essere diffuso all'interno dell'azienda. La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone. L'indicazione "Riservato" DEVE essere riportata anche nel Piedi pagina del documento.

Acronimi e glossario

Definizione / Acronimo	Descrizione
RI	Registro delle Imprese.

CF	Codice fiscale d'impresa.
P. iva	Partita IVA
CCII	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
CAD	Codice dell'amministrazione digitale
Servizio	Termine generico per indicare una funzionalità di tipo applicativo o gestionale erogata con protocollo http/https.

2 Descrizione del servizio

Il servizio Telemaco consiste in una web application che consente l'accesso ai dati del Registro Imprese tramite interrogazioni che possono essere effettuate sia in modalità online che differita, permettendo agli utenti registrati di estrarre atti e documenti.

L'acquisizione del materiale informativo avviene per il tramite della funzionalità "Ricerca Imprese", che permette all'Amministrazione di individuare specifici soggetti economici del Registro Imprese tramite la combinazione semplice o avanzata di parametri:

- se si conoscono la denominazione dell'impresa/ il REA/ la P.iva o il Codice fiscale (CI) è possibile ottenere il risultato dell'impresa d'interesse;
- è possibile inoltre affinare la ricerca aggiungendo ulteriori criteri, quali "Forma Giuridica" e/o "Luogo";
- la ricerca può inoltre essere impostata utilizzando i flag "Solo Registro Imprese", "Solo Sedi d'Impresa" o "Solo non cancellate".

Di ogni impresa così individuata vengono visualizzate le informazioni di base a video in formato html, ed è in seguito possibile richiederne i prospetti ufficiali presenti nel Registro ai sensi degli articoli 42 e 367 del D.Lgs. 14/2019.

L'utilizzatore del servizio potrà quindi accedere ai seguenti dati e documenti:

- la visura storica;
- i bilanci delle ultime tre annualità d'esercizio;
- gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie, e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda.



Successivamente tutti i documenti richiesti per il download saranno disponibili nella sezione ad hoc del portale “Documenti” per un breve periodo di tempo per eventuale stampa e/o download.

In aggiunta, nella sezione “Le mie ricerche” è possibile visualizzare la cronologia delle ricerche già effettuate, con la possibilità di eliminarle, di riutilizzarle oppure di salvarle per utilizzarle in futuro.

3 Modalità di accesso

Il portale è accessibile tramite l'url: <http://mypage.infocamere.it/>, ed è protetto da autenticazione: non sono previste sezioni del portale accessibili senza essere autenticati.

Il servizio è accessibile agli utenti registrati ed individuati dalla norma, le Cancellerie del Ministero di Giustizia, per il tramite di credenziali rilasciate da InfoCamere.

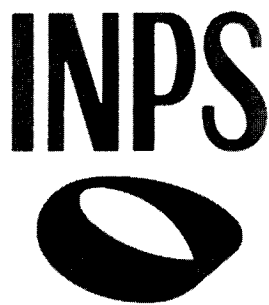
Le credenziali, rese disponibili da InfoCamere, sono assegnate dal Ministero di Giustizia ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedere al portale sopra indicato per l'estrazione degli atti e documenti di cui al par.2.

I servizi elaborativi sono attivi dalle ore 8:00 alle ore 21:00 dal lunedì al sabato e giornate semi feriali, escluse le festività infrasettimanali nazionali, salvo estensioni decise autonomamente da InfoCamere.

4 Assistenza

Per Telemaco è disponibile un servizio di help-desk telefonico per eventuali problemi di accesso che dovessero verificarsi relativamente al servizio erogato; non viene fornita assistenza in merito a malfunzionamenti delle apparecchiature hardware utilizzate per accedere al Servizio, né in merito al software installato.

L'assistenza telefonica, fruibile unicamente per problemi legati alle credenziali di accesso, è disponibile al numero 06 - 64892282 dalle ore 8:30 alle ore 17:30 dei giorni lavorativi.



CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI CONTENENTI LE INFORMAZIONI UTILI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 367 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

TRA

il Ministero della Giustizia (di seguito denominato “Ministero” o congiuntamente all’INPS “le Parti”), con sede in Roma, via Arenula, 70 - Codice Fiscale 80184430587 - rappresentato dal Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio

E

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato “INPS”), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21 - Codice Fiscale 80078750587 - rappresentato dal Presidente, Avv. Gabriele Fava

PREMESSO CHE

- a) l’articolo 367 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel seguito “CCI”), relativo alle modalità di accesso alle informazioni sui debiti di una impresa risultanti da banche dati pubbliche, prevede, al primo comma, che nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, l’INPS, in qualità di pubblica amministrazione che gestisce le informazioni relative ai debiti contributivi, trasmetta direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui al successivo comma 4;
- b) il comma 4 del citato articolo 367 CCI stabilisce che l'INPS trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi;
- c) il comma 5 del medesimo articolo 367 CCI prevede che, sino a quando non siano definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di interesse del Ministero siano acquisiti previa

stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

d) la determinazione del Direttore Generale dell'INPS n. 99 del 14 giugno 2019, avente ad oggetto "Approvazione del modello di Certificazione dei debiti contributivi, ai sensi dell'articolo 363 del decreto legislativo, 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", approvata, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 363, comma 2, CCI, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della funzione pubblica, definisce il contenuto della suddetta Certificazione in termini di esposizioni debitorie presenti alla data della richiesta nelle Gestioni previdenziali amministrate dall'INPS e riconducibili al codice fiscale del debitore, unitamente all'evidenziazione dei crediti in fase amministrativa che presentano, al momento della richiesta, la condizione di azionabilità del recupero, nonché di crediti affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il pagamento ovvero un provvedimento di sgravio/discarico/annullamento;

VISTI

e) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

f) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

g) il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

h) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";

CONSIDERATO CHE

i) non essendo ancora disponibili i sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del comma 5 del citato articolo 367 CCI è necessario stipulare tra le Parti una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati di cui al comma 4 del medesimo articolo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

SENTITO

j) ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 367 CCI, il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 129 del 22 febbraio 2024;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente *Convenzione*, si intende per:
 - a) “*dati*”, le informazioni di cui al comma 4 dell’articolo 367 CCI, come descritte al successivo articolo 2;
 - b) “*CCP*”, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - c) “*Codice*”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - d) “*Regolamento*”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
 - e) “*CAD*”, il Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolare l’accesso alle informazioni relative ai debiti contributivi di una impresa da parte delle cancellerie dei tribunali utili per la gestione della crisi di impresa e dell'insolvenza nell'ambito dei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo.
2. Le cancellerie accedono alle informazioni dei debiti contributivi contenute nella certificazione rilasciata dall’INPS che indica:
 - a) denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del debitore;
 - b) numero identificativo e data di effettuazione della richiesta;
 - c) esposizioni debitorie consolidate, distinte per Gestione previdenziali, numero di posizione contributiva, periodo, importo dei contributi, importo delle sanzioni civili e stato del credito.

Articolo 3

Modalità di accesso

1. Le cancellerie formulano la richiesta di acquisizione delle informazioni relative ai debiti contributivi di una impresa attraverso l'invio alla competente sede INPS di una mail PEC strutturata secondo uno schema predefinito e corredata da specifiche informazioni come descritto nell'allegato 1 alla presente Convenzione.
2. La richiesta di acquisizione delle informazioni relative ai debiti contributivi da parte delle cancellerie deve essere effettuata alla mail PEC della direzione/filiale provinciale dell'INPS individuata in base alla sede legale/domicilio fiscale del soggetto; per i soggetti aventi sede legale/domicilio fiscale nelle città metropolitane (Milano, Roma e Napoli) la richiesta deve essere effettuata alla mail PEC della relativa Direzione di coordinamento metropolitano.
3. L'INPS fornisce la certificazione dei debiti contributivi, comprensiva delle sanzioni civili, in deroga al termine fissato nella Determinazione del direttore generale dell’INPS n. 99 del 14 giugno 2019, entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della cancelleria, ovvero entro il diverso termine fissato dal giudice nei casi di urgenza, rispondendo all'indirizzo PEC da cui ha avuto origine la richiesta stessa. La certificazione è contenuta in file sottoposto a cifratura, che verrà fornita dalla sede INPS competente su apposita richiesta tramite posta

elettronica certificata della cancelleria interessata, contenente l'indicazione del Referente per l'attività e del suo indirizzo di posta elettronica ordinaria (e-mail) istituzionale al quale la sede INPS inoltrerà la chiave di cifratura con separata e-mail.

4. Gli indirizzi dei mittenti e dei destinatari della mail PEC di cui ai commi 2 e 3 sono indicati nell'allegato 2 alla presente Convenzione.

Articolo 4

Misure di sicurezza

1. Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso ai dati riportati nella presente Convenzione volti ad assicurare la protezione delle informazioni ai sensi della normativa vigente.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

3. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni, attualizzate ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato esclusivamente per le finalità di cui alla normativa citata in premessa, avuto particolare riguardo agli articoli 42, 363 e 367 CCI, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano lo scambio dei dati esclusivamente nell'ambito delle regole previste nella normativa citata in premessa e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento. I dati e le comunicazioni per posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria sono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività inerenti allo scopo per il quale sono forniti e, in ogni caso, per un periodo minimo di 24 mesi dallo scambio degli stessi.

3. I messaggi sono conservati, unitamente ai relativi metadati e alle ricevute di accettazione e di consegna, con modalità adeguate a garantire integrità e riservatezza, nonché per un periodo massimo di dieci anni proporzionato rispetto alle finalità per le quali tali dati personali debbano essere trattati.

4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

5. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8, del Regolamento) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento.

7. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, i titolari del trattamento possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento.

Articolo 6

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente Convenzione.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non possono essere divulgati in alcun modo e non possono essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

3. Le informazioni e i dati non possono essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.

4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 7

Oneri

1. Ai sensi dell'articolo 367, comma 5, CCI, la presente Convenzione viene stipulata tra le Parti senza nuovi o maggiori oneri a carico delle stesse.

Articolo 8

Modifiche

1. Le Parti definiscono con successivi atti integrativi le eventuali variazioni in merito alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle

esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.

Articolo 9

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione per un periodo pari a tre anni, e può essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata.

Articolo 10

Referenti

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

- per INPS: dott.ssa Simona Rigano (simona.rigano@inps.it), dirigente dell'Area Relazioni e sinergie con enti pubblici nazionali e internazionali - Direzione Centrale Organizzazione;
- per il Ministero: ing. Alessandro Prosperini (alessandro.prosperini@giustizia.it), dirigente dell'Ufficio II – giurisdizione digitale civile - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti della Convenzione come individuati al precedente comma 1, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Articolo 11

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, dovranno essere effettuate per iscritto e inviati all'altra Parte tramite PEC agli indirizzi di seguito indicati:

a) per INPS: Via Ciro il Grande, 21, 00144 - Roma

Indirizzo PEC: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it

b) per il Ministero della Giustizia, via Arenula n. 70, 00186 – Roma

Indirizzo PEC: gabinetto.ministro@giustiziacer.it

Articolo 12

Allegati alla convenzione

1. L'allegato 1 Facsimile della mail PEC per la richiesta della certificazione dei debiti da parte delle cancellerie, riporta lo schema di richiesta della certificazione dei debiti contributivi e i dati che deve contenere.

2. L'allegato 2 Indirizzi mail PEC, riporta l'elenco delle Caselle PEC delle cancellerie dei tribunali e l'elenco delle Caselle PEC INPS, alle quali le cancellerie dei tribunali invieranno le richieste di certificazione dei debiti contributivi.

Articolo 13

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La Convenzione si compone di 13 (tredici) articoli e 2 (due allegati).

2. Le premesse e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

per l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale

Gabriele Fava

INPS Firmato digitalmente da

per il Ministero della Giustizia

Carlo Nordio

Convenzione sottoscritta con firma digitale



CARLO

Allegato 1) Facsimile della mail PEC per la richiesta della certificazione dei debiti da parte delle cancellerie

La Mail PEC di richiesta della certificazione dei debiti contributivi è corredata dei seguenti dati:

- 1) Il codice fiscale, la denominazione e l'indirizzo PEC dell'impresa;
- 2) Gli estremi del documento richiesto (si intendono dati strutturati specifici, che individuano il documento richiedibile, preventivamente condivisi con l'INPS);
- 3) Gli estremi del richiedente (cancelleria e identificazione del tribunale);
- 4) Gli estremi del referente (nome e cognome e recapito telefonico/e-mail) che effettua la richiesta per conto del richiedente.

Le mail PEC indirizzate alla direzione/filiale provinciale/direzione di coordinamento metropolitano dell'Istituto avranno tutte un formato strutturato come da esempio:

MITTENTE: Cancelleria del Tribunale di <XXXXXX>

OGGETTO: Art. 367 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Richiesta dei debiti contributivi IMPRESA <DENOMINAZIONE> C.F. <XXXXXX> avente sede legale in provincia di <SIGLA PROVINCIA>

Spett.le <sede Inps>,

la cancelleria del tribunale <sede tribunale>, per la gestione della crisi di impresa e dell'insolvenza nell'ambito dei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale/ del concordato preventivo <ipotesi alternativa>, chiede di acquisire la certificazione dei debiti contributivi dell'impresa in oggetto.

La richiesta è effettuata ai sensi dell'articolo 42, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,

Al fine di una corretta gestione della richiesta di certificazione dei debiti contributivi, la stessa deve essere inoltrata all'indirizzo PEC riportato nell'intestazione.

Referente della cancelleria <nome e cognome>

Recapiti <telefono e mail>

Allegato 2 – Indirizzi mail PEC

1) Elenco caselle PEC mittenti delle cancellerie dei tribunali

Elenco delle caselle PEC delle cancellerie dei tribunali che le sedi INPS accetteranno come mittenti delle richieste di certificazione

Tribunale di AGRIGENTO	fallimentare.tribunale.agrigento@giustiziacert.it
Tribunale di ALESSANDRIA	Fallimentare.tribunale.alessandria@giustiziacert.it
Tribunale di ANCONA	fallimentare.tribunale.ancona@giustiziacert.it
Tribunale di AOSTA	civile.tribunale.aosta@giustiziacert.it
Tribunale di AREZZO	fallimentare.tribunale.arezzo@giustiziacert.it
Tribunale di ASCOLI PICENO	fallimentare.tribunale.ascolipiceno@giustiziacert.it
Tribunale di ASTI	fallimentare.tribunale.asti@giustiziacert.it
Tribunale di AVELLINO	fallimentare.tribunale.avellino@giustiziacert.it
Tribunale di AVEZZANO	fallimentare.tribunale.avezzano@giustiziacert.it
Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO	esecuzionivicili.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it
Tribunale di BARI	cancelleria.fallimentare.bari@legalmail.it
Tribunale di BELLUNO	fallimentare.tribunale.belluno@giustiziacert.it
Tribunale di BENEVENTO	fallimentare.tribunale.benevento@giustiziacert.it
Tribunale di BERGAMO	fallimentare.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
Tribunale di BIELLA	fallimentare.tribunale.biella@giustiziacert.it
Tribunale di BOLOGNA	fallimentare.tribunale.bologna@giustiziacert.it
Tribunale di BOLZANO	fallimentare.tribunale.bolzano@giustiziacert.it
Tribunale di BRESCIA	Fallimentare.tribunale.brescia@giustiziacert.it
Tribunale di BRINDISI	esecuzioni.immobiliari.tribunale.brindisi@giustiziacert.it
Tribunale di BUSTO ARSIZIO	prot.tribunale.bustoarsizio@giustiziacert.it
Tribunale di CAGLIARI	fallimentare.tribunale.cagliari@giustiziacert.it
Tribunale di CALTAGIRONE	fallimentare.tribunale.caltagirone@giustiziacert.it
Tribunale di CALTANISSETTA	prot.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it
Tribunale di CAMPOBASSO	fallimentare.tribunale.campobasso@giustiziacert.it
Tribunale di CASSINO	fallimentare.tribunale.cassino@giustiziacert.it
Tribunale di CASTROVILLARI	fallimentare.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it
Tribunale di CATANIA	fallimentare.tribunale.catania@giustiziacert.it
Tribunale di CATANZARO	fallimentare.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it
Tribunale di CHIETI	fallimentare.tribunale.chieti@giustiziacert.it
Tribunale di CIVITAVECCHIA	fallimentare.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it
Tribunale di COMO	cancelleria.fallimenti@co.legalmail.camcom.it
Tribunale di COSENZA	prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
Tribunale di CREMONA	fallimentare.tribunale.cremona@giustiziacert.it
Tribunale di CROTONE	prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it
Tribunale di CUNEO	fallimentare.tribunale.cuneo@giustiziacert.it
Tribunale di ENNA	fallimentare.tribunale.enna@giustiziacert.it
Tribunale di FERMO	esecuzionivicili.tribunale.fermo@giustiziacert.it
Tribunale di FERRARA	fallimentare.tribunale.ferrara@giustiziacert.it
Tribunale di FIRENZE	fallimentare.tribunale.firenze@giustiziacert.it
Tribunale di FOGGIA	fallimentare.tribunale.foggia@giustiziacert.it

Tribunale di FORLÌ	fallimentare.tribunale.forli@giustiziacer.it
Tribunale di FROSINONE	fallimentare.tribunale.frosinone@giustiziacer.it
Tribunale di GELA	fallimentare.tribunale.gela@giustiziacer.it
Tribunale di GENOVA	fallimentare.tribunale.genova@giustiziacer.it
Tribunale di GORIZIA	fallimentare.tribunale.gorizia@giustiziacer.it
Tribunale di GROSSETO	fallimentare.tribunale.grosseto@giustiziacer.it
Tribunale di IMPERIA	cancelleri.civile.tribunale.imperia@giustiziacer.it
Tribunale di ISERNIA	fallimentare.tribunale.isernia@giustiziacer.it
Tribunale di IVREA	volgiurisdizione.tribunale.ivrea@giustiziacer.it
Tribunale di LAGONEGRO	prot.tribunale.lagonegro@giustiziacer.it
Tribunale di LA SPEZIA	fallimentare.tribunale.laspezia@giustiziacer.it
Tribunale di LAMEZIA TERME	fallimentare.tribunale.vibovalentia@giustiziacer.it
Tribunale di LANCIANO	fallimentare.tribunale.lanciano@giustiziacer.it
Tribunale di LANUSEI	fallimentare.tribunale.lanusei@giustiziacer.it
Tribunale di L'AQUILA	fallimentare.tribunale.laquila@giustiziacer.it
Tribunale di LARINO	fallimentare.tribunale.larino@giustiziacer.it
Tribunale di LATINA	fallimentare.tribunale.latina@giustiziacer.it
Tribunale di LECCE	fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacer.it
Tribunale di LECCO	fallimentare.tribunale.lecco@giustiziacer.it
Tribunale di LIVORNO	fallimentare.tribunale.livorno@giustiziacer.it
Tribunale di LOCRI	civile.tribunale.locri@giustiziacer.it
Tribunale di LODI	fallimentare.tribunale.lodi@giustiziacer.it
Tribunale di LUCCA	fallimentare.tribunale.lucca@giustiziacer.it
Tribunale di MACERATA	dirigente.tribunale.macerata@giustiziacer.it
Tribunale di MANTOVA	fallimentare.tribunale.mantova@giustiziacer.it
Tribunale di MARSALA	fallimentare.tribunale.marsala@giustiziacer.it
Tribunale di MASSA	fallimentare.tribunale.massa@giustiziacer.it
Tribunale di MATERA	prot.tribunale.matera@giustiziacer.it
Tribunale di MESSINA	fallimentare.tribunale.messina@giustiziacer.it
Tribunale di MILANO	fallimentare.tribunale.milano@giustiziacer.it
Tribunale di MODENA	prot.tribunale.modena@giustiziacer.it
Tribunale di MONZA	fallimentare.tribunale.monza@giustiziacer.it
Tribunale di NAPOLI	fallimentare.tribunale.napoli@giustiziacer.it
Tribunale di NAPOLI NORD	fallimentare.tribunale.napolinord@giustiziacer.it
Tribunale di NOCERA INFERIORE	fallimentare.tribunale.nocerainferiore@giustiziacer.it
Tribunale di NOLA	fallimentare.tribunale.nola@giustiziacer.it
Tribunale di NOVARA	fallimentare.tribunale.novara@giustiziacer.it
Tribunale di NUORO	prot.tribunale.nuoro@giustiziacer.it
Tribunale di ORISTANO	prot.tribunale.oristano@giustiziacer.it
Tribunale di PADOVA	fallimentare.tribunale.padova@giustiziacer.it
Tribunale di PALERMO	fallimentare.tribunale.palermo@giustiziacer.it
Tribunale di PALMI	fallimentare.tribunale.palmi@giustiziacer.it
Tribunale di PAOLA	fallimentare.tribunale.paola@giustiziacer.it
Tribunale di PARMA	fallimentare.tribunale.parma@giustiziacer.it
Tribunale di PATTI	fallimentare.tribunale.patti@giustiziacer.it
Tribunale di PAVIA	fallimentare.tribunale.pavia@giustiziacer.it

Tribunale di PERUGIA	fallimentare.tribunale.perugia@giustiziacer.it
Tribunale di PESARO	fallimentare.tribunale.pesaro@giustiziacer.it
Tribunale di PESCARA	fallimentare.tribunale.pescara@giustiziacer.it
Tribunale di PIACENZA	esecuzionecivili.tribunale.piacenza@giustiziacer.it
Tribunale di PISA	fallimentare.tribunale.pisa@giustiziacer.it
Tribunale di PISTOIA	fallimentare.tribunale.pistoia@giustiziacer.it
Tribunale di PORDENONE	fallimentare.tribunale.pordenone.@giustiziacer.it
Tribunale di POTENZA	fallimentare.tribunale.potenza@giustiziacer.it
Tribunale di PRATO	fallimentare.tribunale.prato@giustiziacer.it
Tribunale di RAGUSA	fallimentare.tribunale.ragusa@giustiziacer.it
Tribunale di RAVENNA	fallimentare.tribunale.ravenna@giustiziacer.it
Tribunale di REGGIO CALABRIA	fallimentare.tribunale.reggiocalabria@giustiziacer.it
Tribunale di REGGIO EMILIA	fallimentare.tribunale.reggioemilia@giustiziacer.it
Tribunale di RIETI	fallimentare.tribunale.rieti@giustiziacer.it
Tribunale di RIMINI	fallimentare.tribunale.rimini@giustiziacer.it
Tribunale di ROMA	fallimentare.tribunale.roma@giustiziacer.it
Tribunale di ROVERETO	fallimentare.tribunale.rovereto@giustiziacer.it
Tribunale di ROVIGO	fallimentare.tribunale.rovigo@giustiziacer.it
Tribunale di SALERNO	fallimentare.tribunale.salerno@giustiziacer.it
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE	sez3.civile.tribunale.santamariacapuvetere@giustiziacer.it
Tribunale di SASSARI	fallimentare.tribunale.sassari@giustiziacer.it
Tribunale di SAVONA	volontariagiurisd.tribunale.savona@giustiziacer.it
Tribunale di SCIACCA	fallimentare.tribunale.sciacca@giustiziacer.it
Tribunale di SIENA	fallimentare.tribunale.siena@giustiziacer.it
Tribunale di SIRACUSA	fallimentare.tribunale.siracusa@giustiziacer.it
Tribunale di SONDRIO	fallimentare.tribunale.sondrio@giustiziacer.it
Tribunale di SPOLETO	civile.tribunale.spoleto@giustiziacer.it
Tribunale di SULMONA	prot.tribunale.sulmona@giustiziacer.it
Tribunale di TARANTO	fallimentare.tribunale.taranto@giustiziacer.it
Tribunale di TEMPIO PAUSANIA	civile.tribunale.tempiopausania@giustiziacer.it
Tribunale di TERAMO	fallimentare.tribunale.teramo@giustiziacer.it
Tribunale di TERMINI IMERESE	prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacer.it
Tribunale di TERNI	fallimentare.tribunale.terni@giustiziacer.it
Tribunale di TIVOLI	fallimentare.tribunale.tivoli@giustiziacer.it
Tribunale di TORINO	fallimentare.tribunale.torino@giustiziacer.it
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA	sez3.civile.tribunale.torreannunziata@giustiziacer.it
Tribunale di TRANI	fallimentare.tribunale.trani@giustiziacer.it
Tribunale di TRAPANI	fallimentare.tribunale.trapani@giustiziacer.it
Tribunale di TRENTO	fallimentare.tribunale.trento@giustiziacer.it
Tribunale di TREVISO	fallimentare.tribunale.treviso@giustiziacer.it
Tribunale di TRIESTE	fallimentare.tribunale.trieste@giustiziacer.it
Tribunale di UDINE	fallimentare.tribunale.udine@giustiziacer.it
Tribunale di URBINO	civile.tribunale.urbino@giustiziacer.it
Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA	fallimentare.tribunale.vallodellalucania@giustiziacer.it
Tribunale di VARESE	fallimentare.tribunale.varese@giustiziacer.it
Tribunale di VASTO	fallimentare.tribunale.vasto@giustiziacer.it

Tribunale di VELLETRI	fallimentare.tribunale.velletri@giustiziacert.it
Tribunale di VENEZIA	fallimentare.tribunale.venezia@giustiziacert.it
Tribunale di VERBANIA	fallimentare.tribunale.verbania@giustiziacert.it
Tribunale di VERCELLI	fallimentare.tribunale.vercelli@giustiziacert.it
Tribunale di VERONA	fallimentare.tribunale.verona@giustiziacert.it
Tribunale di VIBO VALENTIA	fallimentare.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it
Tribunale di VICENZA	fallimentare.tribunale.vicenza@giustiziacert.it
Tribunale di VITERBO	fallimentare.tribunale.viterbo@giustiziacert.it

2) Elenco caselle PEC destinatari INPS

Elenco delle caselle PEC INPS, alle quali le cancellerie dei tribunali invieranno le richieste di certificazione dei debiti contributivi

INPS		AGRIGENTO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.agrigento@postacert.inps.gov.it
INPS		ALESSANDRIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.alessandria@postacert.inps.gov.it
INPS		ANCONA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.ancona@postacert.inps.gov.it
INPS		ANDRIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.andria@postacert.inps.gov.it
INPS		AOSTA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.aosta@postacert.inps.gov.it
INPS		AREZZO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.arezzo@postacert.inps.gov.it
INPS		ASCOLI PICENO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it
INPS		ASTI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.asti@postacert.inps.gov.it
INPS		AVELLINO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.avellino@postacert.inps.gov.it
INPS		BARI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.bari@postacert.inps.gov.it
INPS		BELLUNO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.belluno@postacert.inps.gov.it
INPS		BENEVENTO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.benevento@postacert.inps.gov.it

INPS		BERGAMO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.bergamo@postacert.inps.gov.it
INPS		BIELLA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.biella@postacert.inps.gov.it
INPS		BOLOGNA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.bologna@postacert.inps.gov.it
INPS		BOLZANO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it
INPS		BRESCIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.brescia@postacert.inps.gov.it
INPS		BRINDISI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it
INPS		CAGLIARI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it
INPS		CALTANISSETTA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.caltanissetta@postacert.inps.gov.it
INPS		CAMPOBASSO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.campobasso@postacert.inps.gov.it
INPS		CASERTA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it
INPS		CATANIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.catania@postacert.inps.gov.it
INPS		CATANZARO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.catanzaro@postacert.inps.gov.it
INPS		CHIETI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.chieti@postacert.inps.gov.it
INPS		COMO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.como@postacert.inps.gov.it
INPS		COSENZA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.cosenza@postacert.inps.gov.it
INPS		CREMONA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it
INPS		CROTONE - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.crotone@postacert.inps.gov.it
INPS		CUNEO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.cuneo@postacert.inps.gov.it
INPS		ENNA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.enna@postacert.inps.gov.it

INPS		FERMO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.fermo@postacert.inps.gov.it
INPS		FERRARA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.ferrara@postacert.inps.gov.it
INPS		FIRENZE - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it
INPS		FOGGIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.foggia@postacert.inps.gov.it
INPS		FORLI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.forli@postacert.inps.gov.it
INPS		FROSINONE - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.frosinone@postacert.inps.gov.it
INPS		GENOVA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.genova@postacert.inps.gov.it
INPS		GORIZIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.gorizia@postacert.inps.gov.it
INPS		GROSSETO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.grosseto@postacert.inps.gov.it
INPS		IMPERIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.imperia@postacert.inps.gov.it
INPS		ISERNIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it
INPS		L'AQUILA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.laquila@postacert.inps.gov.it
INPS		LA SPEZIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.laspezia@postacert.inps.gov.it
INPS		LATINA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.latina@postacert.inps.gov.it
INPS		LECCE - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.lecce@postacert.inps.gov.it
INPS		LECCO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.lecco@postacert.inps.gov.it
INPS		LIVORNO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.livorno@postacert.inps.gov.it
INPS		LODI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.lodi@postacert.inps.gov.it
INPS		LUCCA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.lucca@postacert.inps.gov.it

INPS		MACERATA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.macerata@postacert.inps.gov.it
INPS		MANTOVA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.mantova@postacert.inps.gov.it
INPS		MASSA CARRARA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.massacarrara@postacert.inps.gov.it
INPS		MATERA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.matera@postacert.inps.gov.it
INPS		MESSINA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.messina@postacert.inps.gov.it
INPS		MODENA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.modena@postacert.inps.gov.it
INPS		MONZA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.monza@postacert.inps.gov.it
INPS		NOVARA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.novara@postacert.inps.gov.it
INPS		NUORO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.nuoro@postacert.inps.gov.it
INPS		ORISTANO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.oristano@postacert.inps.gov.it
INPS		PADOVA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.padova@postacert.inps.gov.it
INPS		PALERMO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it
INPS		PARMA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.parma@postacert.inps.gov.it
INPS		PAVIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.pavia@postacert.inps.gov.it
INPS		PERUGIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it
INPS		PESARO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.pesaro@postacert.inps.gov.it
INPS		PESCARA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.pescara@postacert.inps.gov.it
INPS		PIACENZA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.piacenza@postacert.inps.gov.it

INPS		PISA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.pisa@postacert.inps.gov.it
INPS		PISTOIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.pistoia@postacert.inps.gov.it
INPS		PORDENONE - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.pordenone@postacert.inps.gov.it
INPS		POTENZA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it
INPS		PRATO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.prato@postacert.inps.gov.it
INPS		RAGUSA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.ragusa@postacert.inps.gov.it
INPS		RAVENNA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.ravenna@postacert.inps.gov.it
INPS		REGGIO CALABRIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.reggiocalabria@postacert.inps.gov.it
INPS		REGGIO NELL'EMILIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.reggioemilia@postacert.inps.gov.it
INPS		RIETI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.rieti@postacert.inps.gov.it
INPS		RIMINI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.rimini@postacert.inps.gov.it
INPS		ROVIGO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.rovigo@postacert.inps.gov.it
INPS		SALERNO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.salerno@postacert.inps.gov.it
INPS		SASSARI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.sassari@postacert.inps.gov.it
INPS		SAVONA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.savona@postacert.inps.gov.it
INPS		SIENA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.siena@postacert.inps.gov.it
INPS		SIRACUSA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.siracusa@postacert.inps.gov.it
INPS		SONDRIO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.sondrio@postacert.inps.gov.it

INPS		TARANTO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.taranto@postacert.inps.gov.it
INPS		TERAMO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.teramo@postacert.inps.gov.it
INPS		TERNI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it
INPS		TORINO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it
INPS		TRAPANI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.trapani@postacert.inps.gov.it
INPS		TRENTO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it
INPS		TREVISO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.treviso@postacert.inps.gov.it
INPS		TRIESTE - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.trieste@postacert.inps.gov.it
INPS		UDINE - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.udine@postacert.inps.gov.it
INPS		VARESE - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it
INPS		VENEZIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.venezia@postacert.inps.gov.it
INPS		VERBANO- CUSIO- OSSOLA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.verbanocusioossola@postacert.inps.gov.it
INPS		VERCELLI - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.vercelli@postacert.inps.gov.it
INPS		VERONA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.verona@postacert.inps.gov.it
INPS		VIBO VALENTIA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.vibovalentia@postacert.inps.gov.it
INPS		VICENZA - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.vicenza@postacert.inps.gov.it
INPS		VITERBO - DIREZIONE PROVINCIALE	direzione.provinciale.viterbo@postacert.inps.gov.it
INPS		ROMA	direzione.coordinamentometropolitano.roma@postacert.inps.gov.it

INPS		NAPOLI	direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.in ps.gov.it
INPS		MILANO	direzione.coordinamentometropolitano.milano@postacert.in ps.gov.it



**CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI CONTENENTI
LE INFORMAZIONI UTILI PER LA GESTIONE DELLA CRISI
D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 367 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14**

TRA

il Ministero della Giustizia (di seguito denominato “Ministero” o congiuntamente all'Agenzia “le Parti”), con sede in Roma, via Arenula, 70 - Codice Fiscale 80184430587 - rappresentato dal Ministro della Giustizia, on. Carlo Nordio

E

l'Agenzia delle entrate (di seguito denominata “Agenzia”), con sede in Roma, Via Giorgione, 106 - Codice Fiscale 06363391001 - rappresentata dal Direttore, avv. Ernesto Maria Ruffini

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 367 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel seguito CCI), relativo alle modalità di accesso alle informazioni sui debiti di una impresa risultanti da banche dati pubbliche, prevede, al primo comma, che nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, l'Agenzia delle entrate, in qualità di pubblica amministrazione che gestisce la banca dati dell'Anagrafe tributaria, trasmetta direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui al successivo comma 3;
- b) il comma 3 del citato articolo 367 CCI stabilisce che l'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;
- c) il successivo comma 5 del medesimo articolo 367 CCI prevede che, sino a quando non siano definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca

dati o il Ministero della giustizia non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di interesse del Ministero siano acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

d) l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, ha prescritto all'Agenzia l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;

e) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

f) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

g) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";

CONSIDERATO CHE

h) non essendo ancora disponibili i sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del comma 5 del citato articolo 367 CCI è necessario stipulare tra le Parti una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

i) i servizi di cooperazione informatica per l'accesso all'Anagrafe Tributaria da parte del Ministero sono regolati dalla convenzione prot. 27395 del 15 febbraio 2011;

SENTITO

j) ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 367 CCI, il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 129 del 22 febbraio 2024.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente *Convenzione*, si intende per:

a) "*dati*", le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 367 CCI, come descritte al successivo articolo 2;

b) "*Convenzione di cooperazione informatica*", la convenzione prot. n. 27395

del 15 febbraio 2011 che disciplina l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria da parte del Ministero;

- c) “*servizi di cooperazione*”, servizi di accesso ai dati dell'Anagrafe tributaria, la cui fruizione è disciplinata nella *Convenzione di cooperazione informatica*;
- d) “*SIATEL v2.0 PuntoFisco*”, piattaforma attraverso la quale un Ente convenzionato con l'Agenzia può effettuare interrogazioni relative ad informazioni presenti in Anagrafe Tributaria di tipo anagrafico, reddituale, di registro e riscossione;
- e) “*CCP*”, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- f) “*Codice*”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.;
- g) “*Regolamento*”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- h) “*CAD*”, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolare l'accesso, da parte delle cancellerie, ai dati presenti in Anagrafe Tributaria, in attuazione di quanto riportato in premessa ed in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento, dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.
2. Ai fini di acquisire le informazioni utili per la gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza nell'ambito dei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, le cancellerie sono autorizzate ad accedere:
 - a) alle dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti;
 - b) all'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro;
 - c) ai debiti fiscali, con la distinta indicazione degli interessi, delle sanzioni e degli anni in cui i debiti sono sorti.

Articolo 3

Modalità di accesso

1. Le cancellerie accedono alle dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti alla data della richiesta e che risultano disponibili nell'Anagrafe Tributaria al momento dell'interrogazione attraverso i seguenti servizi di cooperazione disponibili in SIATEL v2.0 PuntoFisco:
 - a) Servizio CO1.10 – Anagrafici - Interrogazione puntuale (PF/PNF) con restituzione del codice fiscale, dati anagrafici di base;
 - b) Servizio CO2.11 - Dichiarazioni - Dati sintetici;
 - c) Servizio CO2.12 - Dichiarazioni - Dati analitici liquidati.
2. Le cancellerie accedono all'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro attraverso il seguente servizio di cooperazione disponibile in SIATEL v2.0 PuntoFisco:
 - d) Servizio CO4.11 - Consultazione atti del registro.
3. Le cancellerie possono accedere alle informazioni di cui ai precedenti commi previo inserimento in SIATEL v2.0 PuntoFisco dell'identificativo della pratica in lavorazione preceduto dal suffisso “art.367”.

4. Le abilitazioni del personale delle cancellerie a SIATEL v2.0 PuntoFisco per accedere alle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di utilizzo dei servizi di cooperazione avvengono secondo quanto disciplinato nella Convenzione di cooperazione informatica.
5. Le cancellerie formulano la richiesta per l'accesso ai debiti fiscali di una impresa attraverso l'invio all'Ufficio dell'Agenzia di una mail PEC strutturata secondo uno schema predefinito e corredata da specifiche informazioni come descritto nell'allegato 1.
6. La richiesta per l'accesso ai debiti fiscali da parte delle cancellerie deve essere effettuata alla mail PEC della Direzione Provinciale dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del soggetto. Per i soggetti aventi domicilio fiscale nelle Città metropolitane (Torino, Milano, Roma e Napoli) la richiesta deve essere effettuata alla mail PEC della relativa Direzione Regionale.
7. L'Agenzia fornisce la documentazione relativamente ai debiti fiscali, comprensiva degli interessi, delle sanzioni e degli anni in cui i debiti sono sorti, entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della Cancelleria, ovvero entro il diverso termine fissato dal giudice nei casi di urgenza, rispondendo all'indirizzo PEC da cui ha avuto origine la richiesta stessa.
8. Gli indirizzi mittenti e destinatari della mail PEC di cui ai commi 5 e 6 sono definiti nell'allegato 2.

Articolo 4

Responsabilità

1. L'Agenzia rende disponibili i dati come risultano al momento dell'interrogazione e non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, derivanti da omessi o tardivi aggiornamenti del sistema che non dipendono dalla stessa, nonché per eventuali interruzioni delle attività non preventivamente pianificabili.

Articolo 5

Utilizzo dei dati e misure di sicurezza

1. Il Ministero, quale Titolare del Trattamento, assume la responsabilità in merito all'utilizzo dei dati in conformità alla finalità indicata all'articolo 2.
2. Il Ministero prende atto che rispetto ai servizi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3:
 - a) l'accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi indicati all'articolo 3 per le finalità espresse nel presente atto convenzionale;
 - b) i servizi consentiranno l'accesso alle sole puntuali posizioni per le quali si conoscono già gli elementi necessari alla loro univoca individuazione;
 - c) i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al Ministero anche nell'ipotesi in cui questi svolgano servizi per conto del Ministero stesso, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 7, comma 4;
 - d) l'Agenzia procede al tracciamento degli accessi ai dati dell'Anagrafe Tributaria riportando la data, l'ora e la stringa associata al soggetto che accede, oltre ai dati relativi alla posizione acceduta e a conservarle secondo i requisiti di legge;
 - e) l'Agenzia può utilizzare propri dispositivi in grado di segnalare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dal Ministero. In tali circostanze, a seguito di un *alert* prodotto dai suddetti dispositivi, l'Agenzia può procedere all'interruzione del servizio qualora non sia possibile

adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi, dandone comunque preventiva comunicazione al Ministero.

3. Il Ministero si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nella presente Convenzione, volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, e la corretta erogazione dei servizi di accesso ai rispettivi dati oggetto della Convenzione.

4. Il Ministero si impegna altresì a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nella *Convenzione di cooperazione informatica* per quanto riguarda la fruizione dei servizi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

5. Il Ministero s'impegna ad effettuare, anche a campione, verifiche sulla legittimità degli accessi e ad informare tempestivamente l'Agenzia in caso di verifica di accessi illegittimi o anomali da parte degli utilizzatori designati dal Ministero, provvedendo in maniera autonoma a disabilitarne l'accesso secondo quanto disciplinato nella *Convenzione di cooperazione informatica*. A tal fine l'Agenzia, su richiesta del Ministero, fornisce i dati di dettaglio degli accessi effettuati, che sono conservati per un periodo non inferiore ai 24 mesi, da parte degli utilizzatori designati dal Ministero.

6. Il Ministero si impegna altresì a rispettare i limiti e le condizioni di accesso, tramite PEC, alla sola documentazione relativa ai debiti fiscali comprensivi degli interessi e delle sanzioni da parte del solo personale delle cancellerie autorizzate.

7. Al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di trattamento, si prevede che le informazioni trasmesse via PEC dall'Agenzia siano contenute all'interno di file protetti con certificato di cifratura. Laddove anche nelle richieste provenienti dal personale autorizzato dal Ministero siano contenuti file con dati personali (ad esempio, nel caso delle ditte individuali), si prevede che tali file siano protetti con certificato di cifratura.

8. I messaggi trasmessi via PEC, con i relativi allegati, unitamente ai relativi metadati e alle ricevute di accettazione e di consegna, sono soggetti alle modalità di conservazione dei sistemi documentali delle Parti attraverso i quali transitano, garantendo così la loro integrità e riservatezza, e sono conservati per un periodo non superiore a 10 anni.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Agenzia e dal Ministero, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento e dal Codice. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente Convenzione nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
2. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti si impegnano a non diffondere né comunicare i dati a terzi, eccezion fatta per i soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla presente convenzione, dalla legge, da

un regolamento o dalla normativa comunitaria, da un atto amministrativo generale ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8, del Regolamento) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni ai predetti soggetti che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. Le Parti possono procedere alla diffusione delle informazioni relative alla presente Convenzione tramite il proprio sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
10. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'anagrafe Tributaria, designata per questo "Responsabile del trattamento" dei dati trattati per la gestione e l'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

Articolo 7

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente Convenzione.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non possono essere divulgati in alcun modo e non possono essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della Convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

3. Le informazioni e i dati non possono essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente Convenzione.

4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 8

Modifiche

1. Le Parti definiscono con successivi atti integrativi le eventuali variazioni in merito alle modalità, alle condizioni ed ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.

Articolo 9

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e ha validità fino alla disponibilità dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al CAD, ai sensi del comma 5 dell'articolo 367 CCI.

Articolo 10

Referenti

1. Fermo restando le figure convenzionali indicate nella Convenzione di cooperazione informatica, i referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

- per l'Agenzia: il Responsabile del Settore Versamenti e rapporti con gli enti esterni della Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione – Divisione Servizi;

- per il Ministero: il dirigente dell'Ufficio II – giurisdizione digitale civile - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, ing. Alessandro Prosperini;

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti della Convenzione come individuati al precedente comma 1, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Articolo 11

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, dovranno essere effettuate per iscritto e inviati all'altra Parte tramite PEC agli indirizzi di seguito indicati:

a) per l'Agenzia:

Agenzia delle entrate, via Giorgione n. 106, 00145 – Roma

Indirizzo PEC: agenziaentratepec@pec.agenziaentrate.it

Alla cortese attenzione di: Divisione Servizi;

b) per il Ministero della Giustizia, via Arenula n. 70, 00186 – Roma

Indirizzo PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Articolo 12

Allegati alla convenzione

1. L'allegato 1 – Facsimile della mail PEC per la richiesta dei debiti fiscali da parte delle cancellerie, indica la struttura della comunicazione che le cancellerie devono adottare per inviare la richiesta dei debiti fiscali di un'impresa all'Agenzia delle entrate.
2. L'allegato 2 – Indirizzi mail PEC, elenca gli indirizzi PEC dalle quali le cancellerie possono effettuare una richiesta per ottenere le informazioni relative ai debiti fiscali di una impresa e gli indirizzi PEC degli uffici di Agenzia destinatari delle predette richieste.

Articolo 13

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La Convenzione si compone di 13 (tredici) articoli e 2 (due) allegati.
2. Le Parti convengono che le premesse e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Agenzia delle Entrate

(Ernesto Maria Ruffini)



ERNESTO
MARIA
RUFFINI
20.05.2024
16:14:06
GMT+00:00

Ministero della Giustizia

(Carlo Nordio)



CARLO NORDIO
16.05.2024
18:25:23
GMT+01:00

Convenzione sottoscritta con firma digitale

Allegato 1: Facsimile della mail PEC per la richiesta dei debiti fiscali da parte delle cancellerie

Le mail PEC per la richiesta dei debiti fiscali da parte delle Cancellerie avranno tutte un formato strutturato come da esempio:

MITTENTE: Cancelleria del Tribunale di <XXXXX>

OGGETTO: Art. 367 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Richiesta dei debiti fiscali

IMPRESA <DENOMINAZIONE> C.F. <XXXXXX> avente sede legale in provincia di <SIGLA PROVINCIA>

Spett.le Agenzia delle entrate

in qualità di <Qualifica del richiedente>

ai fini di acquisire le informazioni utili per la gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza nell'ambito dei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

si richiede la documentazione relativa ai debiti fiscali dell'Impresa di cui in oggetto, indicando partitamente imposta, interessi e sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti.

Al fine di una corretta chiusura del flusso di richiesta documentazione, la stessa deve essere inoltrata all'indirizzo PEC di questa Cancelleria richiedente.

Allegato 2 – Indirizzi mail PEC

Elenco degli indirizzi PEC dalle quali le cancellerie possono effettuare la richiesta per ottenere le informazioni relative ai debiti fiscali di una impresa e degli indirizzi PEC degli uffici di Agenzia destinatari delle predette richieste.

Ministero della Giustizia

UFFICIO GIUDIZIARIO	PEC
Tribunale di AGRIGENTO	fallimentare.tribunale.agrigento@giustiziacer.it
Tribunale di ALESSANDRIA	fallimentare.tribunale.alessandria@giustiziacer.it
Tribunale di ANCONA	fallimentare.tribunale.ancona@giustiziacer.it
Tribunale di AOSTA	civile.tribunale.aosta@giustiziacer.it
Tribunale di AREZZO	fallimentare.tribunale.arezzo@giustiziacer.it
Tribunale di ASCOLI PICENO	fallimentare.tribunale.ascolipiceno@giustiziacer.it
Tribunale di ASTI	fallimentare.tribunale.asti@giustiziacer.it
Tribunale di AVELLINO	fallimentare.tribunale.avellino@giustiziacer.it
Tribunale di AVEZZANO	fallimentare.tribunale.avezzano@giustiziacer.it
Tribunale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO	esecuzionecivili.tribunale.barcellonapozzodigotto@giustiziacer.it
Tribunale di BARI	cancelleria.fallimentare.bari@legalmail.it
Tribunale di BELLUNO	fallimentare.tribunale.belluno@giustiziacer.it
Tribunale di BENEVENTO	fallimentare.tribunale.benevento@giustiziacer.it
Tribunale di BERGAMO	fallimentare.tribunale.bergamo@giustiziacer.it
Tribunale di BIELLA	fallimentare.tribunale.biella@giustiziacer.it
Tribunale di BOLOGNA	fallimentare.tribunale.bologna@giustiziacer.it
Tribunale di BOLZANO	fallimentare.tribunale.bolzano@giustiziacer.it
Tribunale di BRESCIA	fallimentare.tribunale.brescia@giustiziacer.it
Tribunale di BRINDISI	esecuzioni.immobiliari.tribunale.brindisi@giustiziacer.it
Tribunale di BUSTO ARSIZIO	prot.tribunale.bustoarsizio@giustiziacer.it
Tribunale di CAGLIARI	fallimentare.tribunale.cagliari@giustiziacer.it
Tribunale di CALTAGIRONE	fallimentare.tribunale.caltagirone@giustiziacer.it
Tribunale di CALTANISSETTA	prot.tribunale.caltanissetta@giustiziacer.it
Tribunale di CAMPOBASSO	fallimentare.tribunale.campobasso@giustiziacer.it
Tribunale di CASSINO	fallimentare.tribunale.cassino@giustiziacer.it
Tribunale di CASTROVILLARI	fallimentare.tribunale.castrovillari@giustiziacer.it
Tribunale di CATANIA	fallimentare.tribunale.catania@giustiziacer.it
Tribunale di CATANZARO	fallimentare.tribunale.catanzaro@giustiziacer.it
Tribunale di CHIETI	fallimentare.tribunale.chieti@giustiziacer.it
Tribunale di CIVITAVECCHIA	fallimentare.tribunale.civitavecchia@giustiziacer.it
Tribunale di COMO	cancelleria.fallimenti@co.legalmail.camcom.it
Tribunale di COSENZA	prot.tribunale.cosenza@giustiziacer.it
Tribunale di CREMONA	fallimentare.tribunale.cremona@giustiziacer.it
Tribunale di CROTONE	prot.tribunale.crotone@giustiziacer.it
Tribunale di CUNEO	fallimentare.tribunale.cuneo@giustiziacer.it

Tribunale di ENNA	fallimentare.tribunale.enna@giustiziacer.it
Tribunale di FERMO	esecuzione.civili.tribunale.fermo@giustiziacer.it
Tribunale di FERRARA	fallimentare.tribunale.ferrara@giustiziacer.it
Tribunale di FIRENZE	fallimentare.tribunale.firenze@giustiziacer.it
Tribunale di FOGGIA	fallimentare.tribunale.foggia@giustiziacer.it
Tribunale di FORLÌ	fallimentare.tribunale.forli@giustiziacer.it
Tribunale di FROSINONE	fallimentare.tribunale.frosinone@giustiziacer.it
Tribunale di GELA	fallimentare.tribunale.gela@giustiziacer.it
Tribunale di GENOVA	fallimentare.tribunale.genova@giustiziacer.it
Tribunale di GORIZIA	fallimentare.tribunale.gorizia@giustiziacer.it
Tribunale di GROSSETO	fallimentare.tribunale.grosseto@giustiziacer.it
Tribunale di IMPERIA	cancelleria.civile.tribunale.imperia@giustiziacer.it
Tribunale di ISERNIA	fallimentare.tribunale.isernia@giustiziacer.it
Tribunale di IVREA	volgiurisdizione.tribunale.ivrea@giustiziacer.it
Tribunale di LAGONEGRO	prot.tribunale.lagonegro@giustiziacer.it
Tribunale di LA SPEZIA	fallimentare.tribunale.laspezia@giustiziacer.it
Tribunale di LAMEZIA TERME	fallimentare.tribunale.vibovalentia@giustiziacer.it
Tribunale di LANCIANO	fallimentare.tribunale.lanciano@giustiziacer.it
Tribunale di LANUSEI	fallimentare.tribunale.lanusei@giustiziacer.it
Tribunale di L'AQUILA	fallimentare.tribunale.laquila@giustiziacer.it
Tribunale di LARINO	fallimentare.tribunale.larino@giustiziacer.it
Tribunale di LATINA	fallimentare.tribunale.latina@giustiziacer.it
Tribunale di LECCE	fallimentare.tribunale.lecce@giustiziacer.it
Tribunale di LECCO	fallimentare.tribunale.lecco@giustiziacer.it
Tribunale di LIVORNO	fallimentare.tribunale.livorno@giustiziacer.it
Tribunale di LOCRI	civile.tribunale.locri@giustiziacer.it
Tribunale di LODI	fallimentare.tribunale.lodi@giustiziacer.it
Tribunale di LUCCA	fallimentare.tribunale.lucca@giustiziacer.it
Tribunale di MACERATA	dirigente.tribunale.macerata@giustiziacer.it
Tribunale di MANTOVA	fallimentare.tribunale.mantova@giustiziacer.it
Tribunale di MARSALA	fallimentare.tribunale.marsala@giustiziacer.it
Tribunale di MASSA	fallimentare.tribunale.massa@giustiziacer.it
Tribunale di MATERA	prot.tribunale.matera@giustiziacer.it
Tribunale di MESSINA	fallimentare.tribunale.messina@giustiziacer.it
Tribunale di MILANO	fallimentare.tribunale.milano@giustiziacer.it
Tribunale di MODENA	prot.tribunale.modena@giustiziacer.it
Tribunale di MONZA	fallimentare.tribunale.monza@giustiziacer.it
Tribunale di NAPOLI	fallimentare.tribunale.napoli@giustiziacer.it
Tribunale di NAPOLI NORD	fallimentare.tribunale.napolinord@giustiziacer.it
Tribunale di NOCERA INFERIORE	fallimentare.tribunale.nocerainferiore@giustiziacer.it
Tribunale di NOLA	fallimentare.tribunale.nola@giustiziacer.it
Tribunale di NOVARA	fallimentare.tribunale.novara@giustiziacer.it
Tribunale di NUORO	prot.tribunale.nuoro@giustiziacer.it
Tribunale di ORISTANO	prot.tribunale.oristano@giustiziacer.it
Tribunale di PADOVA	fallimentare.tribunale.padova@giustiziacer.it
Tribunale di PALERMO	fallimentare.tribunale.palermo@giustiziacer.it

Tribunale di PALMI	fallimentare.tribunale.palmi@giustiziacer.it
Tribunale di PAOLA	fallimentare.tribunale.paola@giustiziacer.it
Tribunale di PARMA	fallimentare.tribunale.parma@giustiziacer.it
Tribunale di PATTI	fallimentare.tribunale.patti@giustiziacer.it
Tribunale di PAVIA	fallimentare.tribunale.pavia@giustiziacer.it
Tribunale di PERUGIA	fallimentare.tribunale.perugia@giustiziacer.it
Tribunale di PESARO	fallimentare.tribunale.pesaro@giustiziacer.it
Tribunale di PESCARA	fallimentare.tribunale.pescara@giustiziacer.it
Tribunale di PIACENZA	esecuzionecivili.tribunale.piacenza@giustiziacer.it
Tribunale di PISA	fallimentare.tribunale.pisa@giustiziacer.it
Tribunale di PISTOIA	fallimentare.tribunale.pistoia@giustiziacer.it
Tribunale di PORDENONE	fallimentare.tribunale.pordenone.@giustiziacer.it
Tribunale di POTENZA	fallimentare.tribunale.potenza@giustiziacer.it
Tribunale di PRATO	fallimentare.tribunale.prato@giustiziacer.it
Tribunale di RAGUSA	fallimentare.tribunale.ragusa@giustiziacer.it
Tribunale di RAVENNA	fallimentare.tribunale.ravenna@giustiziacer.it
Tribunale di REGGIO CALABRIA	fallimentare.tribunale.reggiocalabria@giustiziacer.it
Tribunale di REGGIO EMILIA	fallimentare.tribunale.reggioemilia@giustiziacer.it
Tribunale di RIETI	fallimentare.tribunale.rieti@giustiziacer.it
Tribunale di RIMINI	fallimentare.tribunale.rimini@giustiziacer.it
Tribunale di ROMA	fallimentare.tribunale.roma@giustiziacer.it
Tribunale di ROVERETO	fallimentare.tribunale.rovereto@giustiziacer.it
Tribunale di ROVIGO	fallimentare.tribunale.rovigo@giustiziacer.it
Tribunale di SALERNO	fallimentare.tribunale.salerno@giustiziacer.it
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE	sez3.civile.tribunale.santamariacapuavetere@giustiziacer.it
Tribunale di SASSARI	fallimentare.tribunale.sassari@giustiziacer.it
Tribunale di SAVONA	volontariagiurisd.tribunale.savona@giustiziacer.it
Tribunale di SCIACCA	fallimentare.tribunale.sciacca@giustiziacer.it
Tribunale di SIENA	fallimentare.tribunale.siena@giustiziacer.it
Tribunale di SIRACUSA	fallimentare.tribunale.siracusa@giustiziacer.it
Tribunale di SONDRIO	fallimentare.tribunale.sondrio@giustiziacer.it
Tribunale di SPOLETO	civile.tribunale.spoleto@giustiziacer.it
Tribunale di SULMONA	prot.tribunale.sulmona@giustiziacer.it
Tribunale di TARANTO	fallimentare.tribunale.taranto@giustiziacer.it
Tribunale di TEMPIO PAUSANIA	civile.tribunale.tempiopausania@giustiziacer.it
Tribunale di TERAMO	fallimentare.tribunale.teramo@giustiziacer.it
Tribunale di TERMINI IMERESE	prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacer.it
Tribunale di TERNI	fallimentare.tribunale.terni@giustiziacer.it
Tribunale di TIVOLI	fallimentare.tribunale.tivoli@giustiziacer.it
Tribunale di TORINO	fallimentare.tribunale.torino@giustiziacer.it
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA	sez3.civile.tribunale.torreannunziata@giustiziacer.it
Tribunale di TRANI	fallimentare.tribunale.trani@giustiziacer.it
Tribunale di TRAPANI	fallimentare.tribunale.trapani@giustiziacer.it
Tribunale di TRENTO	fallimentare.tribunale.trento@giustiziacer.it
Tribunale di TREVISO	fallimentare.tribunale.treviso@giustiziacer.it
Tribunale di TRIESTE	fallimentare.tribunale.trieste@giustiziacer.it

Tribunale di UDINE	fallimentare.tribunale.udine@giustiziacer.it
Tribunale di URBINO	civile.tribunale.urbino@giustiziacer.it
Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA	fallimentare.tribunale.vallodellalucania@giustiziacer.it
Tribunale di VARESE	fallimentare.tribunale.varese@giustiziacer.it
Tribunale di VASTO	fallimentare.tribunale.vasto@giustiziacer.it
Tribunale di VELLETRI	fallimentare.tribunale.velletri@giustiziacer.it
Tribunale di VENEZIA	fallimentare.tribunale.veneziam@giustiziacer.it
Tribunale di VERBANIA	fallimentare.tribunale.verbaniam@giustiziacer.it
Tribunale di VERCELLI	fallimentare.tribunale.vercelliam@giustiziacer.it
Tribunale di VERONA	fallimentare.tribunale.veroniam@giustiziacer.it
Tribunale di VIBO VALENTIA	fallimentare.tribunale.vibovalentiam@giustiziacer.it
Tribunale di VICENZA	fallimentare.tribunale.vicenziam@giustiziacer.it
Tribunale di VITERBO	fallimentare.tribunale.viterbo@giustiziacer.it

Agenzia delle entrate

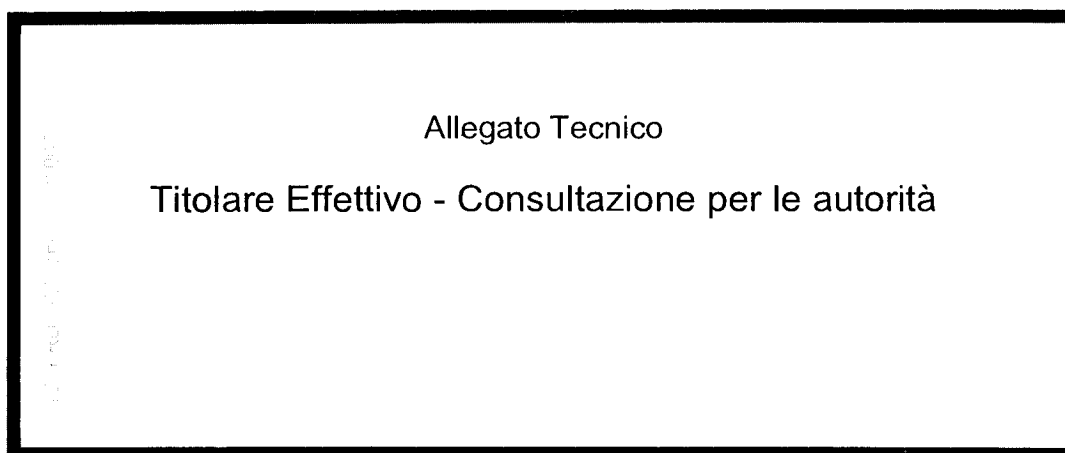
Regione	Provincia	Indirizzo PEC	Ufficio
Abruzzo	Chieti	dp.Chieti@pce.agenziaentrate.it	DP Chieti
Abruzzo	L'Aquila	DP.LAquila@pce.agenziaentrate.it	DP L'Aquila
Abruzzo	Pescara	DP.Pescara@pce.agenziaentrate.it	DP Pescara
Abruzzo	Teramo	DP.Teramo@pce.agenziaentrate.it	DP Teramo
Basilicata	Matera	DP.Matera@pce.agenziaentrate.it	DP Matera
Basilicata	Potenza	DP.Potenza@pce.agenziaentrate.it	DP Potenza
Trentino-Alto Adige	Bolzano	DP.Bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it	DP Bolzano
Calabria	Catanzaro	DP.Catanzaro@pce.agenziaentrate.it	DP Catanzaro
Calabria	Cosenza	DP.Cosenza@pce.agenziaentrate.it	DP Cosenza
Calabria	Crotone	DP.Crotone@pce.agenziaentrate.it	DP Crotone
Calabria	Reggio Calabria	DP.ReggioCalabria@pce.agenziaentrate.it	DP Reggio Calabria
Calabria	Vibo Valentia	DP.ViboValentia@pce.agenziaentrate.it	DP Vibo Valentia
Campania	Avellino	DP.Avellino@pce.agenziaentrate.it	DP Avellino
Campania	Benevento	DP.Benevento@pce.agenziaentrate.it	DP Benevento
Campania	Caserta	DP.Caserta@pce.agenziaentrate.it	DP Caserta
Campania	Napoli	DR.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it	DR Campania
Campania	Salerno	DP.Salerno@pce.agenziaentrate.it	DP Salerno
Emilia-Romagna	Bologna	DP.Bologna@pce.agenziaentrate.it	DP Bologna
Emilia-Romagna	Ferrara	DP.Ferrara@pce.agenziaentrate.it	DP Ferrara
Emilia-Romagna	Forlì Cesena	DP.ForliCesena@pce.agenziaentrate.it	DP Forlì Cesena
Emilia-Romagna	MODENA	DP.Modena@pce.agenziaentrate.it	DP Modena
Emilia-Romagna	PARMA	DP.Parma@pce.agenziaentrate.it	DP Parma

Regione	Provincia	Indirizzo PEC	Ufficio
Emilia-Romagna	Piacenza	DP.Piacenza@pce.agenziaentrate.it	DP Piacenza
Emilia-Romagna	Ravenna	DP.Ravenna@pce.agenziaentrate.it	DP Ravenna
Emilia-Romagna	Reggio Emilia	DP.ReggioEmilia@pce.agenziaentrate.it	DP Reggio Emilia
Emilia-Romagna	Rimini	DP.Rimini@pce.agenziaentrate.it	DP Rimini
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	DP.Gorizia@pce.agenziaentrate.it	DP Gorizia
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	DP.Pordenone@pce.agenziaentrate.it	DP Pordenone
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	DP.Trieste@pce.agenziaentrate.it	DP Trieste
Friuli-Venezia Giulia	Udine	DP.Udine@pce.agenziaentrate.it	DP Udine
Lazio	Frosinone	DP.Frosinone@pce.agenziaentrate.it	DP Frosinone
Lazio	Latina	DP.Latina@pce.agenziaentrate.it	DP Latina
Lazio	Rieti	DP.Rieti@pce.agenziaentrate.it	DP Rieti
Lazio	Roma	DR.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it	DR Lazio
Lazio	Viterbo	DP.Viterbo@pce.agenziaentrate.it	DP Viterbo
Liguria	Genova	DP.Genova@pce.agenziaentrate.it	DP Genova
Liguria	Imperia	DP.Imperia@pce.agenziaentrate.it	DP Imperia
Liguria	La Spezia	DP.LaSpezia@pce.agenziaentrate.it	DP La Spezia
Liguria	Savona	DP.Savona@pce.agenziaentrate.it	DP Savona
Lombardia	Bergamo	DP.Bergamo@pce.agenziaentrate.it	DP Bergamo
Lombardia	Brescia	DP.Brescia@pce.agenziaentrate.it	DP Brescia
Lombardia	Como	DP.Como@pce.agenziaentrate.it	DP Como
Lombardia	Cremona	DP.Cremona@pce.agenziaentrate.it	DP Cremona
Lombardia	Lecco	DP.Lecco@pce.agenziaentrate.it	DP Lecco
Lombardia	Lodi	DP.Lodi@pce.agenziaentrate.it	DP Lodi
Lombardia	Mantova	DP.Mantova@pce.agenziaentrate.it	DP Mantova
Lombardia	Milano	DR.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it	DR Lombardia
Lombardia	Monza Brianza	DP.MonzaBrianza@pce.agenziaentrate.it	DP Monza Brianza
Lombardia	Pavia	DP.Pavia@pce.agenziaentrate.it	DP Pavia
Lombardia	Sondrio	DP.SonDRio@pce.agenziaentrate.it	DP Sondrio
Lombardia	Varese	DP.Varese@pce.agenziaentrate.it	DP Varese
Marche	Ancona	DP.Ancona@pce.agenziaentrate.it	DP Ancona
Marche	Ascoli Piceno	DP.AscoliPiceno@pce.agenziaentrate.it	DP Ascoli Piceno
Marche	Fermo	DP.Fermo@pce.agenziaentrate.it	DP Fermo
Marche	Macerata	DP.Macerata@pce.agenziaentrate.it	DP Macerata
Marche	Pesaro Urbino	DP.PesaroUrbino@pce.agenziaentrate.it	DP Pesaro Urbino
MOLISE	Campobasso	DP.Campobasso@pce.agenziaentrate.it	DP Campobasso
MOLISE	Isernia	DP.Isernia@pce.agenziaentrate.it	DP Isernia
Piemonte	Alessandria	DP.AlessanDRia@pce.agenziaentrate.it	DP Alessandria

Regione	Provincia	Indirizzo PEC	Ufficio
Piemonte	Asti	DP.Asti@pce.agenziaentrato.it	DP Asti
Piemonte	Biella	DP.Biella@pce.agenziaentrato.it	DP Biella
Piemonte	Cuneo	DP.Cuneo@pce.agenziaentrato.it	DP Cuneo
Piemonte	Novara	DP.Novara@pce.agenziaentrato.it	DP Novara
Piemonte	Torino	DR.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrato.it	DP Torino
Piemonte	Verbano Cusio Ossola	DP.VerbanOssola@pce.agenziaentrato.it	DP Verbano Cusio Ossola
Piemonte	Vercelli	DP.Vercelli@pce.agenziaentrato.it	DP Vercelli
Puglia	Bari	DP.Bari@pce.agenziaentrato.it	DP Bari
Puglia	Barletta Andria Trani	DP.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrato.it	DP Barletta Andria Trani
Puglia	Brindisi	DP.Brindisi@pce.agenziaentrato.it	DP Brindisi
Puglia	Foggia	DP.Foggia@pce.agenziaentrato.it	D Foggia
Puglia	Lecce	DP.Lecce@pce.agenziaentrato.it	DP Lecce
Puglia	Taranto	DP.Taranto@pce.agenziaentrato.it	DP Taranto
Sardegna	Cagliari	DP.Cagliari@pce.agenziaentrato.it	DP Cagliari
Sardegna	Nuoro	DP.Nuoro@pce.agenziaentrato.it	DP Nuoro
Sardegna	Oristano	DP.Oristano@pce.agenziaentrato.it	DP Oristano
Sardegna	Sassari	DP.Sassari@pce.agenziaentrato.it	DP Sassari
Sardegna	Sud Sardegna	DR.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrato.it	DR Sardegna
Sicilia	Agrigento	DP.Agrigento@pce.agenziaentrato.it	DP Agrigento
Sicilia	Caltanissetta	DP.Caltanissetta@pce.agenziaentrato.it	DP Caltanissetta
Sicilia	Catania	DP.Catania@pce.agenziaentrato.it	DP Catania
Sicilia	Enna	DP.Enna@pce.agenziaentrato.it	DP Enna
Sicilia	Messina	DP.Messina@pce.agenziaentrato.it	DP Messina
Sicilia	Palermo	DP.Palermo@pce.agenziaentrato.it	DP Palermo
Sicilia	Ragusa	DP.Ragusa@pce.agenziaentrato.it	DP Ragusa
Sicilia	Siracusa	DP.Siracusa@pce.agenziaentrato.it	DP Siracusa
Sicilia	Trapani	DP.Trapani@pce.agenziaentrato.it	DP Trapani
Toscana	Arezzo	DP.Arezzo@pce.agenziaentrato.it	DP Arezzo
Toscana	Firenze	DP.Firenze@pce.agenziaentrato.it	DP Firenze
Toscana	Grosseto	DP.Grosseto@pce.agenziaentrato.it	DP Grosseto
Toscana	Livorno	DP.Livorno@pce.agenziaentrato.it	DP Livorno
Toscana	Lucca	DP.Lucca@pce.agenziaentrato.it	DP Lucca
Toscana	Massa Carrara	DP.MassaCarrara@pce.agenziaentrato.it	DP Massa Carrara
Toscana	Pisa	DP.Pisa@pce.agenziaentrato.it	DP Pisa
Toscana	Pistoia	DP.Pistoia@pce.agenziaentrato.it	DP Pistoia

Regione	Provincia	Indirizzo PEC	Ufficio
Toscana	Prato	DP.Prato@pce.agenziaentrate.it	DP Prato
Toscana	Siena	DP.Siena@pce.agenziaentrate.it	DP Siena
Trento	Trento	DP.Trento.gtpec@pce.agenziaentrate.it	DP Trento
Umbria	Perugia	DP.Perugia@pce.agenziaentrate.it	DP Perugia
Umbria	Terni	DP.Terni@pce.agenziaentrate.it	DP Terni
Valle D'Aosta	Aosta	DR.valledaosta.gtpec@agenziaentrate.it	DR Valle D'Aosta
Veneto	Belluno	DP.Belluno@agenziaentrate.it	DP Belluno
Veneto	Padova	DP.Padova@agenziaentrate.it	DP Padova
Veneto	Rovigo	DP.Rovigo@agenziaentrate.it	DP Rovigo
Veneto	Treviso	DP.Treviso@agenziaentrate.it	DP Treviso
Veneto	Venezia	DP.Venezia@agenziaentrate.it	DP Venezia
Veneto	Verona	DP.Verona@agenziaentrate.it	DP Verona
Veneto	Vicenza	DP.Vicenza@agenziaentrate.it	DP Vicenza

Allegato Tecnico – Web service Titolare Effettivo



Funz. Emittente :	E21002 - Consultazione e Servizi Digitali		
Redatto da :			
Verificato da :			
Approvato da:			
Versione	1	Data Versione:	24 / 10 / 2023
Descrizione modifiche	Prima emissione		
Motivazioni	non applicabile		
Collaborazioni :			

Indice

Introduzione al documento	3
Scopo e campo di applicazione del documento	3
Livello di riservatezza	3
Riferimenti	4
Termini e definizioni	4
Descrizione Generale	5
Tipologia di collegamento e attivazione del servizio	6
Collegamento via web browser	7
Modalità di accesso	7
Diagramma di contesto	7
Operatori che accedono al servizio	7
Consultazione	8
Segnalazioni di difformità	8
Collegamento via cooperazione applicativa	10
Modalità di accesso	10
Diagramma di contesto	10
Accesso ai servizi	11
Operatori che accedono al servizio	11
Segnalazioni di difformità	11
Requisiti dei web-services	12
Requisiti funzionali	12
Requisiti non funzionali	12
Caratteristiche generali Web Services	13
Descrizione Web-Service	13
Modalità di autenticazione	13
Autenticazione canale mTLS	13
Struttura dei messaggi di richiesta e risposta	13
servizio: prospetto_dati_te	13
servizio: prospetto_dati_te_alla_data	13
servizio: lista_segnalazioni	14
servizio: dettaglio_segnalazione	14
Schema XML degli errori	15
Prospetto degli errori	16

1. Introduzione al documento

1. Scopo e campo di applicazione del documento

Il seguente documento descrive i servizi forniti da InfoCamere alle Autorità in ambito titolarità effettiva, illustrandone le modalità di fruizione.

2. Livello di riservatezza

	Livello	Ambito di diffusione consentito
X	Pubblico	Il documento può essere diffuso all'esterno dell'azienda.
	Uso interno	Il documento può essere diffuso solo all'interno dell'azienda. Le terze parti a cui viene comunicato, hanno l'obbligo di non diffusione.
	Riservato	Il documento non può essere diffuso all'interno dell'azienda. La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone. L'indicazione "Riservato" DEVE essere riportata anche nel Piè-di-pagina del documento .

3. Riferimenti

4. Termini e definizioni

Di seguito i termini specifici di questo documento:

Termine	Descrizione
Ente	Pubblica Amministrazione
Web Service REST	Sistema di comunicazione informatico interoperabile basato su XML e HTTP sia a livello applicativo che di trasporto
XML	eXtensible Markup Language. L'XML è un linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri.
JSON	JavaScript Object Notation. Il JSON è un linguaggio di markup aperto e basato su testo che fornisce informazioni di tipo strutturale relative ai dati.
PDF	PDF Portable Document Format
ModI	Modello di interoperabilità definito da AgID ai sensi dell'art. 73, comma 3-bis, lett. b) del CAD, in coerenza con il nuovo European Interoperability Framework
Ente o Autorità	Soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, lettere a), b) e c) del decreto antiriciclaggio che accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese
Portale	Portale web rispondente all'URL https://titolareeffettivo.registroimprese.it che consente la fruizione di contenuti informativi sul tema della Titolarietà Effettiva e la consultazione via web per i soggetti obbligati all'adeguata verifica, previa accreditamento (soggetti obbligati) o convenzionamento (autorità)
Gestore	InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni
Regolamento	Decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva
RI	Registro delle Imprese
TE	Titolare Effettivo
PGP	Persona Giuridica Privata che dichiara la titolarità effettiva al RI
IC	InfoCamere

2. Descrizione Generale

In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il d.lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) impone l'obbligo, in capo ai soggetti destinatari degli adempimenti di adeguata verifica, di raccogliere i dati sulla titolarità effettiva.

L'art. 21 impone ai soggetti interessati la comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle informazioni del Titolare Effettivo.

L'art. 5 del Regolamento demanda ad apposite convenzioni sottoscritte con Unioncamere e il gestore, le modalità tecniche e operative dell'accesso ai dati sulla titolarità effettiva da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, lettere a), b) e c) del decreto antiriciclaggio.

Il seguente documento descrive le modalità di accesso per la Consultazione dei dati via web browser o tramite il canale della Cooperazione applicativa in ottemperanza alle "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" emanate da AgID con particolare attenzione ai temi della riservatezza del dato trattato.

InfoCamere si riserva la facoltà di apportare modifiche evolutive e/o adeguate ai suddetti servizi a seguito di esigenze che potranno emergere in corso d'opera.

3. Tipologia di collegamento e attivazione del servizio

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, l'autorità comunica la modalità di collegamento per la fruizione del servizio che potrà essere una delle seguenti:

- web browser, mediante riconoscimento dell'identità personale del singolo operatore;
- cooperazione applicativa, con accesso ai servizi consentito all'Ente e non ai singoli operatori.

Pertanto, una volta sottoscritta la Convenzione stessa, sarà definito un contatto tra i referenti tecnici dell'Autorità e i referenti tecnici InfoCamere al fine di ultimare i passaggi necessari per l'accesso al servizio. Ad esempio:

- per l'accesso via WS: come scambiare il certificato;
- per l'accesso via web browser: messa a disposizione della dashboard in cui il Referente Operativo può identificare, modificare i dati, revocare gli operatori.

Per il solo caso delle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, oltre alla sottoscrizione della convenzione, è prevista la sottoscrizione e l'inoltro alla casella titolareeffettivo.adesione@pec.infocamere.it di un'autodichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con cui si attesta che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale. Sarà poi cura di InfoCamere inviare alla Camera di Commercio competente tale autodichiarazione firmata.

4. Collegamento via web browser

1. Modalità di accesso

Vista la riservatezza dei dati sulla Titolarità Effettiva, e secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del regolamento, che prevede la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso, la consultazione dei dati da parte delle Autorità tramite web browser deve attenersi a determinati standard di sicurezza che vengono garantiti tramite l'accesso basato su protocollo sicuro di comunicazione (https) e con autenticazione tramite Identità Digitale (CNS, SPID, CIE), in modo che l'identità personale sia garantita.

2. Diagramma di contesto

Lo schema seguente rappresenta i passi necessari per la consultazione tramite web browser effettuata dalle persone fisiche, precedentemente autorizzate dall'Autorità.



3. Operatori che accedono al servizio

Nel caso di accesso tramite web browser, l'accesso è consentito solo tramite Identità Digitale (CNS, SPID, CIE) del singolo operatore: allo scopo il Gestore mette a disposizione un'area riservata nella quale, il Responsabile Operativo dell'Autorità, definito in fase di convenzione, attraverso una procedura guidata, può effettuare in autonomia operazioni inerenti le abilitazioni degli operatori quali nomina (indicando codice fiscale, nome, cognome, indirizzo email), revoca, modifica. E' onere dell'Autorità mantenere costantemente aggiornato l'elenco degli operatori abilitati.

Qualora l'Amministrazione richieda diverse modalità di accesso rispetto a quelle sopra descritte (come previsto dall'art. 3, c.2, della Convenzione), le stesse verranno dettagliate in specifici documenti tecnici.

Allegato Tecnico – Web service Titolare Effettivo

Profilo utente

Abilitazioni attive

Cognome	Nome	Codice fiscale delegato	Data inserimento	Data scadenza	Stato
Gianni, G. Maria	Astronobili	XXXXXXXXXXXX1	12/12/19	-	●
Matteo	Bambietto	XXXXXXXXXXXX2	12/12/19	12/12/19	●
Tommaso	Ghertagnaus	XXXXXXXXXXXX3	12/12/19	-	●

Richiesta di abilitazioni

Cognome: _____ Nome: _____ Codice fiscale delegato: _____ Email: _____

Stato: ☐ Abilitato ☐ In attesa

Richiedi abilitazioni

4. Consultazione

L'operatore abilitato, accedendo tramite web browser può estrarre, in formato non elaborabile, i seguenti output:

- Prospetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva
- Prospetto dati e informazioni alla data Titolare Effettivo

previa ricerca per codice fiscale del soggetto per cui si effettua la richiesta.

E' possibile altresì, nella propria dashboard, consultare la lista dei documenti estratti negli ultimi 7 giorni.

5. Segnalazioni di difformità

L'art. 6 c. 5 del Regolamento stabilisce che i soggetti obbligati all'adeguata verifica segnalino alla Camera di Commercio territorialmente competente le eventuali difformità riscontrate tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione delle sezioni del Registro delle Imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Le segnalazioni acquisite sono consultabili solo da parte delle Autorità abilitate all'accesso, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti. Allo scopo, nella propria dashboard del portale, l'operatore dell'Autorità può consultare:

- la lista di tutte le segnalazioni effettuate nel mese corrente (o nei mesi precedenti): è altresì possibile esportare la lista in formato CSV.

5. Collegamento via cooperazione applicativa

1. Modalità di accesso

Si tratta di un accesso in modalità web service la cui autenticazione avviene tramite token JWT firmati con certificati digitali, in conformità a quanto definito dalle "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" emanate da AgID e sulla documentazione relativa a "PDND interoperabilità" pubblicata da PagoPA S.p.A. per conto del Dipartimento della Trasformazione Digitale.

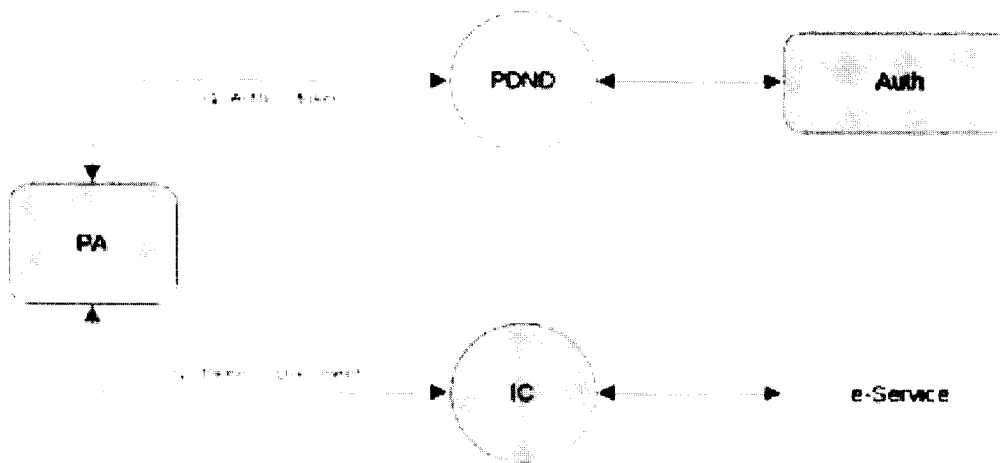
In fase di autenticazione l'Autorità che effettua la richiesta, preventivamente autorizzata in base alla specifica convenzione di cui questo documento è parte integrante, dovrà essere riconosciuta tramite l'utilizzo di un token JWT firmato tramite un apposito certificato digitale. Tale funzione sarà erogata dall'apposito servizio pubblicato da PagoPA. Il risultato dell'elaborazione sarà il rilascio di un "voucher" (un token JWT) che l'Autorità dovrà utilizzare per accedere ai servizi di consultazione relativi al Titolare Effettivo, messi a disposizione sulla piattaforma PDND da Unioncamere.

Il voucher sarà utilizzato per identificare univocamente l'Autorità e sarà associato alle utenze rese disponibili da InfoCamere, che l'Autorità utilizzerà per accedere ai servizi.

In fase di erogazione dell'output, tutti i documenti verranno criptati utilizzando un apposito certificato digitale fornito come parametro aggiuntivo ad ogni richiesta inviata dal soggetto richiedente. In questo modo solo il richiedente potrà decifrare il documento per visualizzare in chiaro il contenuto informativo.

2. Diagramma di contesto

Il seguente diagramma rappresenta il contesto della Consultazione dati, realizzato sulla base delle Linee Guida Agid.



Il soggetto richiedente (Autorità) dovrà inviare una richiesta con allegato un voucher in corso di validità al soggetto erogatore (InfoCamere) utilizzando il canale HTTPS protetto da mutua autenticazione (mTLS).

Tutta la documentazione, gli URL di accesso e gli schemi relativi ai servizi esposti, sono disponibili sul catalogo PDND, come specificato dalla documentazione pubblicata sul sito della PDND Interoperabilità.

Allegato Tecnico – Web service Titolare Effettivo

3. Accesso ai servizi

Per accedere ai servizi di consultazione, si procederà effettuando una chiamata HTTPS di tipo POST (in formato *multipart/form-data*) con i parametri previsti per il servizio richiesto.

Come autenticazione sarà necessario utilizzare il token ottenuto dal servizio di autorizzazione (un token ancora valido), inserendolo nell'header *Authorization: Bearer*.

La risposta dei servizi sarà sempre in formato XML, contenente gli errori riscontrati oppure, in caso di risposta positiva, un payload CDATA contenente un file in formato p7e (e codificato in Base64).

Il file p7e sarà in formato CMS con cifratura simmetrica AES256-CBC. La chiave simmetrica viene generata al momento della creazione dell'output e cifrata tramite la chiave pubblica del certificato di cifratura passato come parametro in tutti i servizi.

Il formato è pienamente compatibile con i meccanismi di cifratura attualmente utilizzati nei software commerciali di Firma Digitale.

4. Operatori che accedono al servizio

I sistemi del Gestore verificano l'identità dell'Autorità e non del singolo operatore. Resta a carico dell'Autorità stessa, e comunque non è oggetto della convenzione, la gestione dei singoli operatori, i quali dovranno essere appositamente istruiti e formati.

5. Segnalazioni di difformità

Così come già descritto per il caso dell'accesso via web browser, le autorità abilitate all'accesso, consultano le segnalazioni di difformità comunicate dai soggetti obbligati, fermo restando l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti. Allo scopo, sono disponibili dei servizi in cooperazione applicativa che, in analogia alle funzionalità messe a disposizione in modalità web browser, consentono di consultare:

- la lista di tutte le segnalazioni effettuate nel mese corrente (o nei mesi precedenti)
- il dettaglio di una segnalazione, dato un "identificativo segnalazione" (per esempio estratto dalla precedente lista)

6. Requisiti dei web-services

1. Requisiti funzionali

L'Ente richiede ad InfoCamere i seguenti output inerenti il Titolare Effettivo:

Web Service	Funzioni di ricerca
prospetto_dati_te	Web service che, a fronte di un <i>codice fiscale</i> di un'impresa, pgp, trust o istituto giuridico affine ai trust, fornisce in output un prospetto contenente i dati sulla titolarità effettiva o, in caso di mancata iscrizione nella relativa sezione del RI, restituisce un apposito messaggio.
prospetto_dati_te_alla_data	Web service che, a fronte di un <i>codice fiscale</i> e di una <i>data</i> , fornisce in output il prospetto contenente i dati sulla titolarità effettiva alla data indicata per il soggetto richiesto e, in caso di mancata iscrizione nella relativa sezione del RI, restituisce un apposito messaggio
lista_segnalazioni	Web service che fornisce la lista delle segnalazioni di difformità comunicate dai Soggetti Obbligati nel mese in corso (rendendo disponibili anche quelle dei mesi precedenti, passando un apposito parametro relativo al mese di interesse)
dettaglio_segnalazione	Web service che, a fronte di un identificativo segnalazione, ne fornisce il dettaglio (soggetto segnalato, motivazione della segnalazione, ecc.). Il dettaglio non comprende l'informazione sul soggetto segnalante, come previsto dal Regolamento.

2. Requisiti non funzionali

Cod Req	Num. Req	Titolo Requisito	Descrizione Requisito
AUT	01	Autenticazione mTLS	E' previsto lo scambio di certificato di tipo SSL durante la negoziazione iniziale della connessione HTTPS (TLS). Il cliente deve validare il certificato del server ed il server richiede e valida il certificato del cliente. Questo tipo di autenticazione è opzionale ed addizionale rispetto all'autenticazione JWT. Verrà richiesta in specifici casi in base alle caratteristiche del cliente e della sicurezza della soluzione di rete adottata.
AUT	02	Autenticazione PDND	E' prevista un'autenticazione per accedere al sistema tramite l'utilizzo di un token JWT rilasciato dal sistema PDND, secondo quanto stabilito dalle linee guida AgID. Il token JWT dovrà essere stato rilasciato appositamente per questo scopo dal sistema di PagoPA.
SEQ	01	Documento Criptato	Gli output erogati dai web service potranno essere criptati utilizzando la chiave pubblica estratta dal certificato di autenticazione (con il quale ha cifrato il token JWT) del soggetto richiedente.

7. Caratteristiche generali Web Services

1. Descrizione Web-Service

I servizi messi a disposizione da InfoCamere sono dei Web service REST esposti in internet HTTPS e protetti come descritto nei paragrafi seguenti.

2. Modalità di autenticazione

Si fa riferimento alle linee guida AgID inerenti il modello di interoperabilità della Pubblica Amministrazione. Inoltre, in considerazione della riservatezza delle informazioni scambiate tramite web service, il canale di comunicazione potrà essere ulteriormente protetto da mutua autenticazione (mTLS).

1. Autenticazione canale mTLS

Il certificato scambiato con InfoCamere deve essere installato sull'applicazione cliente in modalità che varia a seconda della tecnologia utilizzata per la connessione.

Ad esempio, nel caso di applicazioni java, la chiave privata corrispondente al certificato deve essere installata in quello che l'applicazione considera come "key store".

3. Struttura dei messaggi di richiesta e risposta

La richiesta dovrà essere composta da un header contenente il JWT token, che dovrà avere la struttura indicata nella documentazione ufficiale della PDND Interoperabilità. Nel messaggio dovranno essere presenti i parametri della richiesta, che saranno:

1. servizio: prospetto_dati_te

Relative Path URL: /v1/prospetto

Method: POST

Formato richiesta: multipart/form-data

Formato risposta: application/xml

Il servizio ritorna un XML con le informazioni attuali del titolare effettivo.

Parametro	Descrizione
codiceFiscale	Codice fiscale del soggetto di cui si sta richiedendo il dato della Titolarità Effettiva (obbligatorio)
idMandato	Identificativo del mandato del soggetto (opzionale)
fileCert	il certificato pubblico (in formato PEM) da utilizzare per la cifratura dell'output

2. servizio: prospetto_dati_te_alla_data

Relative Path URL: /v1/prospetto-alla-data

Method: POST

Formato richiesta: multipart/form-data

Formato risposta: application/xml

Il servizio ritorna un XML con le informazioni del titolare effettivo alla data specificata.

Allegato Tecnico – Web service Titolare Effettivo

Parametro	Descrizione
codiceFiscale	Codice fiscale del soggetto di cui si sta richiedendo il dato della Titolarità Effettiva (obbligatorio)
idMandato	Identificativo del mandato del soggetto (opzionale)
data	Data (in formato ISO 8601) di riferimento per la produzione del prospetto (obbligatorio)
fileCert	il certificato pubblico (in formato PEM) da utilizzare per la cifratura dell'output

3. servizio: lista_segnalazioni

Relative Path URL: /v1/lista-difformita

Method: POST

Formato richiesta: multipart/form-data

Formato risposta: application/xml

Il formato di ritorno è un XML contenente la lista delle difformità.

Parametro	Descrizione
dataInizio	Data (in formato ISO 8601) di inizio dell'intervallo di ricerca (opzionale)*
dataFine	Data (in formato ISO 8601) di fine dell'intervallo di ricerca (opzionale)*
fileCert	il certificato pubblico (in formato PEM) da utilizzare per la cifratura dell'output

* L'intervallo massimo tra dataInizio e dataFine non deve essere superiore ai 31 giorni.

Possono essere specificate entrambe (*mai una sola delle due date*) o omesse entrambe.

Se non vengono specificate le date di inizio e fine, il sistema considera come intervallo gli ultimi 31 giorni.

4. servizio: dettaglio_segnalazione

Relative Path URL: /v1/dettaglio-difformita

Method: POST

Formato richiesta: multipart/form-data

Formato risposta: application/xml

Il formato di ritorno è un XML contenente il dettaglio della difformità.

Parametro	Descrizione
segnalazione	Identificativo della segnalazione (obbligatoria)
fileCert	il certificato pubblico (in formato PEM) da utilizzare per la cifratura dell'output

La risposta avviene in due modi:

- Se la richiesta è andata a buon fine, viene restituito un http status 200 e l'xml di risposta. La risposta contiene una prima parte (testata) con i dati riassuntivi della richiesta (data, numero di risultati,

Allegato Tecnico – Web service Titolare Effettivo

parametri di richiesta, identificativo della richiesta, etc). La seconda parte contiene un elemento CDATA con all'interno il documento cifrato in formato p7e e codificato in Base64.

- in caso di errore l'output è costituito da una risposta xml, con la sola testata, contenente l'http status e la descrizione dell'errore, ad esempio:
 - 401 se utente non abilitato
 - 500 se errore interno
 - 400 in caso di richiesta errata, es. mancanza di un parametro obbligatorio o inserimento di un codice fiscale non presente nel RI
 - 429 in caso di superamento del numero massimo di richieste permesse nell'unità di tempo.

Le specifiche degli schemi xsd delle risposte dei Web Service sono disponibili separatamente come allegati tecnici.

4.

5. Schema XML degli errori

```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="Messaggio" type="MessaggioType"/>
  <xsd:complexType name="MessaggioType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="GravitaErrore" type="GravitaErroreType"/>
      <xsd:element name="TipoErrore" type="TipoErroreType"/>
      <xsd:element name="CodiceErrore" type="CodiceErroreType"/>
      <xsd:element name="DescrizioneErrore" type="DescrizioneErroreType"/>
      <xsd:element name="ProgrammaErrore" type="ProgrammaErroreType"/>
      <xsd:element name="NumeroErrore" type="xsd:integer"/>
      <xsd:element name="RichiestaInput" type="RichiestaInputType"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="GravitaErroreType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="I"/>
      <xsd:enumeration value="E"/>
    </xsd:restriction>
    <!-- indicatore di gravità del messaggio: : può assumere i seguenti valori
    I: il chiamante, ricevendo questo messaggio, non deve intraprendere nessuna ulteriore azione
    E: il chiamante, ricevendo questo messaggio, deve intraprendere un'azione: correggere e/o modificare la
    richiesta, ripetere la richiesta o contattare il CSC per segnalare la malfunzione -->
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TipoErroreType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1"/>
      <xsd:enumeration value="2"/>
      <xsd:enumeration value="3"/>
      <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
    <!-- tipo errore: è un primo macro raggruppamento dei possibili errori. Può assumere i seguenti valori:
    1: errore formale nella formulazione della richiesta
    2: errore nella parte generalizzata del software
    3: errore nella parte propria di ciascuna applicazione
    4: messaggio informativo, esso non è causato da una malfunzione-->
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="CodiceErroreType">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    <!-- codice del messaggio: secondo raggruppamento di tutte le segnalazioni, esso fornisce
    un'indicazione più particolareggiata della natura degli errori.
    Per le codifiche si veda il manuale MuErroriIG2 -->
```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DescrizioneErroreType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="160"/>
  </xsd:restriction>
  <!-- descrive l'errore nel dettaglio -->
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ProgrammaErroreType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="8"/>
  </xsd:restriction>
  <!-- nome programma: programma che segnala l'errore -->
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RichiestaInputType">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

6. Prospetto degli errori

Nella tabella seguente sono riportati gli errori previsti.

Gravità errore	Codice errore	Codice http	descrizione	azione da intraprendere da parte dell'utente
E	AICAB030	400	Errore in validazione dei dati in input, solo per formato XML.	Correggere la richiesta e ri-sottometterla
E	AICAT213	403	utente non abilitato	Contattare l'assistenza per verificare le proprie abilitazioni
E	AICAW028	400	errori rilevati nei parametri della richiesta	In base al dettaglio della segnalazione correggere e risottomettere la richiesta.
E	AICAW429	429	troppe connessioni contemporanee	Ridurre il numero di connessioni contemporanee limitandole ai vincoli concordati
E	AICAW501	500	errore interno applicativo	Risottomettere la richiesta



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia

l'analisi statistica e le politiche di coesione

Il Capo Dipartimento

Al Primo Presidente della Corte di Cassazione

Al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

Ai presidenti delle corti di appello

Ai procuratori generali presso le corti di appello

e p.c.

Al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

OGGETTO: DDSC - Convenzioni ai sensi dell'articolo 367 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 tra il Ministero della giustizia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tra il Ministero della giustizia l'Agenzia delle entrate e tra il Ministero della giustizia e Unioncamere e Infocamere per l'accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili per la gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza

A seguito della firma da parte del Ministro della giustizia delle Convenzioni con INPS, Agenzia delle Entrate, Unioncamere e Infocamere per la gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2024 del

provvedimento del Direttore generale della DGSIA che attesta il funzionamento del collegamento telematico con le cancellerie dei tribunali concorsuali, si è data attuazione dell'art. 367 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCI).

I commi da 1 a 4 dell'art. 367 CCI prevedono che durante il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, l'Ufficio del Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS trasmettano alla cancelleria del tribunale concorsuale i bilanci, le dichiarazioni dei redditi, gli elenchi di atti stipulati, i debiti fiscali e previdenziali, nonché ogni altro elemento utile a ricostruire integralmente la situazione patrimoniale dell'impresa in stato di crisi o di insolvenza.

Il comma 5 del medesimo art. 367 CCI dispone che, in assenza di sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, i dati, i documenti e le informazioni sopra descritti siano acquisiti dalla cancelleria previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito tra il Ministero della Giustizia e i suddetti enti, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati.

Non essendo alla data disponibili sistemi informatici operanti in cooperazione applicativa, lo scrivente Dipartimento della transizione digitale della Giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, a seguito di intense interlocuzioni con INPS, Agenzia delle Entrate, Unioncamere e Infocamere, è addivenuto ad un testo condiviso delle convenzioni che, acquisito il parere prescritto del Garante per la protezione dei dati personali, sono state sottoscritte dal Ministro della giustizia e, rispettivamente, dal Direttore dell'Agenzia, dal Presidente dell'INPS e dai rappresentanti di Unioncamere e Infocamere.

Come previsto dall'art. 367, comma 7, CCI, decorsi sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'attestazione di DGSIA del funzionamento dei collegamenti telematici con le cancellerie, le convenzioni in oggetto acquisteranno piena efficacia in tutti i tribunali concorsuali italiani, e quindi a partire dal prossimo 2 agosto 2024.

Trasmetto quindi copia delle tre convenzioni stipulate con l'INPS, l'Agenzia delle entrate, Unioncamere e Infocamere, con richiesta alle SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente nota.

L'occasione è gradita per inviare i più

Cordiali Saluti.

Roma, data del protocollo

Il Capo Dipartimento

Enrico Sala

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. n. 82/2005